

*FAVOR VERITATIS ED ATTRIBUZIONE DELLO STATUS  
FILLATIONIS*

*FAVOR VERITATIS AND ALLOCATION OF STATUS FILLATIONIS*

DRA. GIOVANNA CHIAPPETTA  
Professoressa Ordinaria di Diritto Privato  
Università di Calabria  
giovanna.chiappetta@unical.it

*RESUMEN: Il lavoro analizza le principali problematiche relative al diritto a conoscere le proprie origini in relazione allo sviluppo in Italia delle tecniche di riproduzione assistita, tenendo in considerazione i più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte EDU. Lo scritto evidenzia come il sistema italiano sia caratterizzato da una eccessiva rigidità che può in alcuni casi pregiudicare immotivatamente il minore e, contestualmente, determinare criticabili interpretazioni del principio del best interest.*

*PALABRAS CLAVE: maternità surrogata; riproduzione assistita; affidamento del minore; Carta europea dei Diritti dell'uomo; best interest del minore; diritto a conoscere le proprie origini.*

*ABSTRACT: The paper analyzes the main problems concerning the right to know biological origins in development of techniques of human in vitro fertilization (IVF) in Italy, taking into consideration the ECHR case-law. The work highlights how the Italian legal system is characterized by a strong prohibition that may, in some cases, result into unnecessary damages to the children and stimulate questionable interpretations of the best interest principle.*

*KEY WORDS: surrogacy, in vitro fertilization (IVF), custody, ECHR, best interest of the child, right to know biological origins.*

*FECHA DE ENTREGA: 25/04/2016/FECHA DE ACEPTACIÓN: 02/05/2016.*

**SUMARIO:** I. PREMESA.- II. PROMOZIONE DEI DIRITTI DEL MINORE: STATUTO COSTITUZIONALE E LEGISLAZIONE ORDINARIA DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA DEL 1975. PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ PER IL FATTO DELLA PROCREAZIONE.- III. LA REVISIONE DEL DIRITTO DELLA FILIAZIONE AD OPERA DELLA L. N. 219 DEL 2012.- IV. LE DIVERSE DECLINAZIONI DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR VERITATIS*. FILIAZIONE “ASSISTITA” ED IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI E DELLA CREAZIONE DI RAPPORTI DI “GENITORIALITÀ NATURALE” SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI SUPERIORI E SOVRANAZIONALI.- V. LA LETTURA DEL *FAVOR VERITATIS* ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DEL PREMINENTE INTERESSE DEL NASCITURO CONCEPITO E DEL NATO.

## I. PREMESA.

Il codice civile del '42 *ante* riforma del diritto di famiglia del 1975<sup>1</sup>, era espressione di una *ratio legis* conseguenza di un *favor familiae*. In questo sistema la segretezza, l'anonimato del padre biologico a difesa della famiglia legittima, era la regola. Il riconoscimento dei figli adulterini, sulla scia del codice napoleonico, era consentito al solo genitore biologico non unito in matrimonio e, in quest'ultimo caso, il riconoscimento poteva avvenire in presenza di particolari circostanze (scioglimento del matrimonio per effetto della morte dell'altro coniuge e, comunque, non prima del compimento del diciottesimo anno di età dei figli legittimi e previa loro audizione - art. 252 c.c. nella formulazione originaria). L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, a differenza di quella di maternità, poteva essere esperita solo in talune ipotesi espressamente sancite nell'art. 269 c.c. (violazione di norme penali o comunque di un onere di riservatezza a carico dell'autore del concepimento, violazione resa palese dal fatto della notoria convivenza o dal rilascio di una non equivoca dichiarazione scritta o dal concorso alla fondazione del possesso di stato di figlio naturale)<sup>2</sup> e, comunque, qualora fosse promossa nei confronti del presunto padre coniugato al tempo del concepimento, non prima dello scioglimento del matrimonio per effetto della morte dell'altro coniuge. In altri termini, “la norma operava nel senso di escludere soltanto in tali circostanze un beneficio di anonimato concesso al

---

<sup>1</sup> Legge del 19 maggio 1975, n. 151.

<sup>2</sup> Per un approfondimento v., MAJELLO, U.: *Della filiazione illegittima e della legittimazione*, in *Commentario del Codice Civile* (diretto da SCIALOJA e BRANCA), Zanichelli, Bologna-Roma, 1969, pp. 23 e ss.

genitore in tutti gli altri casi”<sup>3</sup>. Ne risultava un sistema di esonero di responsabilità per il fatto della procreazione in palese contrasto con l’art. 30 e con gli altri valori sanciti dalla Costituzione, contrasto oggetto di un’ampia rivisitazione prima nel 1975 e, successivamente, nel 2012.

## II. PROMOZIONE DEI DIRITTI DEL MINORE: STATUTO COSTITUZIONALE E LEGISLAZIONE ORDINARIA DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA DEL 1975. PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ PER IL FATTO DELLA PROCREAZIONE.

La riforma del ’75 ha composto, non senza incertezze, un nuovo rapporto tra *favor legitimitatis* e *veritatis*. Il principio cardine che ha informato l’intera disciplina degli *status filiationis* è stato individuato nel c.d. *favor veritatis* inteso come corrispondenza tra verità naturale e certezza formale della filiazione<sup>4</sup>. Esso subiva dei temperamenti. Residuavano norme tendenti a proteggere la posizione del figlio legittimo, nonostante l’eventuale contrasto con la verità biologica del suo concepimento, quali ad esempio quelle sulla presunzione di paternità del marito (artt. 231 c.c. e ss.) o le ipotesi tassative nelle quali era ammesso il disconoscimento di paternità del figlio legittimo (art. 235 c.c.)<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Così BESSONE, M., ROPPO, E.: *Il diritto di famiglia*, Utet, Torino, 1977, p. 156.

<sup>4</sup> È stata sottolineata la derivazione costituzionale del *favor veritatis*. La richiesta corrispondenza tra verità biologica e giuridica troverebbe il suo referente proprio negli artt. 2, 29 e 30 cost. Così COMPORITI, M. e MARTINI, P.: “Paternità e prova biologica. Le prove del sangue e quelle genetiche dopo la riforma della filiazione legittima e naturale”, in *Riv. dir. civ.*, 1978, II, p. 379; BESSONE, M., ALPA, G., D’ANGELO, A., FERRANDO, G., SPALLAROSSA, M. R.: *La famiglia nel nuovo diritto*, Zanichelli, Bologna, 1995, p. 224. Ispirate al principio del *favor veritatis* in materia di filiazione legittima alcune norme volte ad agevolare il disconoscimento della paternità e ad escludere la presunzione di paternità in ipotesi in cui è improbabile il concepimento ad opera del marito. L’esclusione della presunzione di paternità durante il periodo di separazione tra coniugi (art. 232, co.2, c.c.), l’estensione dell’azione di disconoscimento della paternità (artt. 235 e 244 c.c.); così come nell’ambito della filiazione naturale l’ampliamento dei casi in cui è possibile agire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità.

<sup>5</sup> Nella riforma del ’75 ci si era domandati se era possibile sostenere che l’azione di contestazione, nella nuova formulazione che aveva soppresso l’elencazione dei casi di esperibilità, assumesse una funzione più ampia, applicandosi anche ai casi per i quali non era possibile esperire l’azione di disconoscimento della paternità e ponendosi, in tal modo, su un piano di azione concorrente con essa. Discostandosi dall’interpretazione restrittiva dell’azione di contestazione oltre i casi in cui si contestava la legittimità degli elementi documentati dall’atto di nascita, contro la validità del matrimonio, contro l’atto di nascita nelle due ipotesi di supposizione di parto e sostituzione di neonato ed infine nel caso di nascita avvenuta prima del matrimonio. Per combattere la presunzione di paternità anche nei casi in cui non era possibile l’azione di disconoscimento. Così LUZZATI, M.: *La famiglia, la legge e il giudice (il nuovo diritto di famiglia)*, Milano, Pirola, 1978, p.191; PANE, R.: “Favor veritas e azione di disconoscimento di paternità”, in *Rapporti personali della famiglia* (a cura di

Prima della l. 28 marzo 2001 n. 149, delle successive modifiche e della giurisprudenza della Corte costituzionale<sup>6</sup>, la l. 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione, sanciva il principio di segretezza<sup>7</sup>. La legge prevedeva la dissoluzione dei vincoli del minore con la famiglia naturale<sup>8</sup>. Si ammetteva che l'autorità giudiziaria autorizzasse il superamento dell'anonimato<sup>9</sup>. Se da

---

P. PERLINGIERI), ESI, Napoli, 1982, p.134. Tuttavia venivano evidenziate deroghe al principio di derivazione biologica del rapporto di filiazione che dimostrano la volontà del legislatore di limitare il principio, che diventa talvolta insufficiente (casi di filiazione naturale ai quali non segue il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità), o inidoneo (casi in cui era disposto il divieto di indagini sulla maternità o paternità come per i figli incestuosi oppure di eseguire il riconoscimento in contrasto con lo *status* di figlio legittimo o legittimato) o ancora irrilevante (per l'adozione legittimante) in quanto contrario a vari interessi ritenuti prevalenti. Impostazione volontaristica considerata la soluzione più adeguata per risolvere i problemi di attribuzione della titolarità del rapporto di filiazione e la esperibilità dell'azione di disconoscimento. Il consenso dei coniugi si configurava "come atto causativo della nascita di una persona..." nel cui interesse veniva sancita la preclusione al padre sociale all'azione di disconoscimento, al donatore del seme dell'atto di riconoscimento; l'attribuzione al nato dello *status* di figlio legittimo ricorrendone i presupposti; in tal senso cfr. BALDINI, G.: "Considerazioni su paternità biologica e sociale nell'ambito della procreazione artificiale eterologa", in *Rass. dir. civ.*, 1996, pp. 14 e ss.

<sup>6</sup> Corte Cost. 22 novembre 2013, n. 278 e 10 giugno 2014, n. 162, reperibili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), come tutte le altre sentenze della Corte costituzionale citate nel testo.

<sup>7</sup> La l. 4 maggio 1983 n. 184 conteneva norme specifiche relative all'interruzione dei rapporti tra adottato e famiglia di origine e al segreto, rivolte sia agli ufficiali di stato civile (art. 28) sia in generale a chiunque avesse conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di procedure di adozioni (art. 73). L'art. 28 stabiliva che qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato dovesse essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di riferimenti alla paternità o maternità del minore. Tuttavia, la stessa norma ammetteva, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, il superamento del segreto. In tal modo, si dava al giudice la possibilità di valutare tutte le circostanze del caso concreto e di decidere il rilascio di certificazioni idonee a rivelare il rapporto di adozione. In ordine al problema del segreto e della richiesta dell'adottato dell'autorizzazione per il rilascio di copia integrale dell'atto di nascita motivata con l'intento di conoscere le proprie origini biologiche si v. App. Perugia 25 maggio 1992, in *Il dir. fam e pers.*, 1994, p. 154, App. Palermo 11 dicembre 1992, in *Il Dir. fam. e pers.*, 1993, p. 587; *contra* Trib. Min. Roma, 30 maggio 1994, in *Il dir. fam. e pers.*, 1994, p. 1315.

<sup>8</sup> Già prima della riforma delle adozioni si era sostenuto che l'adottato in caso di adozione c.d. legittimante continuasse ad avere rapporti con la famiglia di origine, v. Trib. Min. Roma, 5 Luglio 1988, in *Il dir. fam. e pers.*, 1990, p. 105, che rileggeva l'art. 27 l. 1983 n. 184 alla luce degli artt. 2 e 30 Cost. sostenendo che dalla suddetta norma dovesse essere escluso ogni significato che potesse comportare una qualsiasi limitazione del diritto del minore "alla completa disponibilità di ogni parte del suo essere – e quindi del proprio vissuto – qual volta essa appaia in concreto indispensabile ai fini della strutturazione della sua personalità attuale". Si v. Trib. Min. Palermo 15 Aprile 1987, in *Il dir. fam. e pers.*, 1987, p. 788; diversamente dalla interpretazione del Trib. Min. di Palermo, sull'autorizzazione del procuratore della Repubblica e quella dell'autorità giudiziaria, la circolare 2 gennaio 1986 n. 335692 del Ministero di Grazia e Giustizia, in *Il dir. fam. e pers.*, 1987, p. 904.

<sup>9</sup> Sul principio di anonimato, CENCI, P.: "Sul diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei propri genitori naturali", *Il dir. fam e pers.*, 1996, p. 1551; nell'ambito della c.d. procreazione artificiale eterologa, VEGETTI FINZI, S.: "Oscurità dell'origine e bioetica della verità", in RODOTÀ, S.

un lato, singole disposizioni tendevano a riconoscere un *favor veritatis* quale promozione dei diritti del minore<sup>10</sup> nella sua condizione di persona, non potevano considerarsi tali integrazioni elementi di una strategia di intervento legislativo fortemente innovativa<sup>11</sup>. In realtà, la riforma del 1975 aveva operato, mediante il sistema della novellazione, introducendo disposizioni e abrogandone delle altre, ma lasciando in parte inalterato il quadro di riferimento costituito dal codice del '42 ispirato ad un modello normativo di trattamento "differenziato" comune ai codici di derivazione napoleonica<sup>12</sup>. Nel sistema convivevano disposizioni di segno diverso. Da un lato, il principio generale di responsabilità dei genitori per il fatto della procreazione (art. 30 cost.) attuato anche nell'art. 279 c.c., che consente al figlio di agire nei confronti del "genitore genetico" per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione nelle ipotesi nelle quali non è esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità; dall'altro, come già disponeva il codice *ante* riforma del '75, erano vietate le indagini sulla maternità o paternità per i figli nati da "relazioni incestuose" irricognoscibili

---

(a cura di): *Questioni di bioetica*, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 182 e ss., ed ancora PATTI, S.: "Sulla configurabilità di un diritto della persona di conoscere le proprie origini biologiche", in *Il dir. fam. e pers.*, 1987, pp. 1315 e ss.

<sup>10</sup> L'art. 20, co. 4 della Convenzione europea sull'adozione dei minori, approvata a Strasburgo, ratificata e resa esecutiva con la l. 22 maggio 1974 n. 357, riconosce alle "persone che hanno un interesse legittimo, di venire a conoscenza del fatto che una persona è stata adottata, o, qualora il fatto sia di dominio pubblico, di conoscere l'identità dei genitori naturali".

<sup>11</sup> Il *favor veritatis* era ritenuto la "chiave" per intendere numerose norme della riforma del diritto di famiglia del '75 tra le quali l'estensione alla madre ed al figlio della legittimazione ad agire in tema di disconoscimento della paternità *ex* art. 235 c.c. Legittimazione successivamente estesa al pubblico ministero (*ex* art. 81 l. 4 maggio 1984 n. 184). La non operatività della presunzione di concepimento nei casi previsti dagli artt. 232, co.2, e 234 c.c. Tuttavia, si era anche ritenuto che il legislatore del 1975 "presenti due anime, volte l'una a mantenere ancora fermi quei legami da cui è garantita la stabilità e la sicurezza dell'istituto familiare, l'altra ad aderire maggiormente al rispetto dei rapporti naturali". Così, BUCCIANTE, A.: *Filiazione* (voce), II, in *Enc. Giur.*, XIV, Roma, par. 1.3.

<sup>12</sup> La Corte Costituzionale aveva dichiarato che la dichiarazione giudiziale di paternità non era ammissibile quando era in contrasto con l'interesse del figlio minore (sent. 20 luglio 1990, n. 341) infrasedicenne. Inoltre, quando l'azione di disconoscimento doveva essere promossa nell'interesse del figlio minore, la Corte aveva ritenuto che il Tribunale nel decidere se conferire tale potere al curatore doveva tenere conto dell'interesse sostanziale del figlio a mutare il proprio *status* familiare non rilevando il solo dato biologico (sent. 27 novembre 1991 n. 429). Si ricorda che, se da un lato, l'attribuzione dello *status* prescindeva dalla volontà dei soggetti, rimangono norme in palese contrasto tra loro ad esempio l'impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale; qui si dà rilevanza all'incapacità e, quindi, alla mancanza di volontà più che alla veridicità del riconoscimento e all'interesse del figlio e dello stesso interdetto. Analogamente nel riconoscimento impugnabile per violenza; ipotesi, quest'ultima, che consente al figlio di intentare ed ottenere l'attribuzione dello *status* con l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità.

(art. 278 c.c.)<sup>13</sup>. Riconoscimento ammesso, in vigore della precedente disciplina, solo da parte del genitore in buona fede (colui che avesse ignorato il vincolo di parentela o affinità col coniuge), ovvero in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio dal quale derivava l'affinità. Inoltre, ai sensi dell'art. 278, comma 2° c.c., era previsto che il giudice poteva ammettere le indagini sulla paternità o sulla maternità "quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento". Non erano state, altresì, eliminate delle ingiustificate discriminazioni in danno dei figli naturali. Disparità di trattamento rilevate nella normativa prevista per il riconoscimento della filiazione naturale. La legge dettava norme in virtù delle quali il figlio nato in costanza di matrimonio era considerato in via presuntiva legittimo (artt. 231 e ss. c.c.). Presunzioni *iuris tantum* che potevano essere superate, per un verso, con l'azione di disconoscimento della paternità, ovvero, per quanto riguardava la maternità, con l'azione di contestazione di legittimità nei casi di supposizione di parto o sostituzione di neonato<sup>14</sup>. L'esperimento dell'azione di disconoscimento di paternità era sottoposto a brevi termini decadenziali, differenti per ciascuno dei legittimati attivi<sup>15</sup>. Legittimati attivi erano il figlio ed i genitori; il padre biologico generalmente non era considerato portatore di un interesse proprio all'accertamento della paternità effettiva<sup>16</sup>. Il breve termine decadenziale (art. 244 c.c.) e la tipicità dei legittimati attivi costituivano un chiaro limite al *favor veritatis*, spiegato con l'esigenza di tutela del preminente interesse del figlio alla stabilità del

---

<sup>13</sup> La disposizione codicistica era stata dichiarata illegittima costituzionalmente dalla Corte cost. con la sentenza del 28 novembre 2002 n. 494, in *Giur. legittimità*, 2003, I, p. 879 e ss., nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, comma 1° c.c., il riconoscimento dei figli incestuosi era vietato. Sulla problematica del figlio incestuoso, MARINARO, G.: *I figli privi di status*, Napoli-Camerino, ESI, 1991, *passim*.

<sup>14</sup> L'azione di contestazione era ed è imprescrittibile ed esperibile da chiunque abbia interesse. Tale azione, volta a negare l'esistenza del parto della donna indicata come madre o l'identità del nato e quella del soggetto indicato come figlio, potrebbe incidere sulla identificazione del padre e, quindi, sullo *status* di figlio legittimo del soggetto considerato presuntivamente padre. In più non è sembrato potersi condividere, poiché non ragionevole, il diverso trattamento riservato al caso di disconoscimento della paternità ed all'azione di contestazione della maternità nei due casi enunciati. Il preminente interesse del figlio alla stabilità affettiva si aveva con riferimento al solo presunto padre legittimo, non alla madre o al genitore naturale recogniscente poiché in tal caso si sosteneva prevalessse il vincolo di sangue e non di solidarietà.

<sup>15</sup> Sul punto si era espressa la Corte costituzionale. Con la sentenza n. 170 del 14 maggio 1999, in *Il dir. fam. e pers.*, 1999, p. 1032, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del previgente art. 244, comma 1° e 2°, c.c., riconoscendo ad entrambi i coniugi la decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione dal giorno della loro venuta a conoscenza della impotenza *generandi* del marito. La decisione conteneva un'importante affermazione sul *favor veritatis* quale "componente essenziale dell'interesse del minore".

<sup>16</sup> *Contra* Trib. Trani, 3 marzo 1983, in *Giur. it.*, 1984, I, c. 2255; in dottrina, CAPURSO, M. C.: "Figli concepiti da donna coniugata in conseguenza di separazione di fatto, contestazione della filiazione legittima, "favor veritatis", in *Giur. it.*, 1984, I, 2, c. 165 e ss.

rapporto affettivo e familiare già instaurato<sup>17</sup>. Diversamente, l'impugnazione del riconoscimento della filiazione naturale per difetto di veridicità era imprescrittibile ed era esperibile da chiunque ne avesse interesse. Secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale il genitore recogniscente poteva sempre ritrattare un volontario e cosciente riconoscimento falso, sull'assunto che la disciplina del riconoscimento aveva per presupposto il vincolo di sangue, non potendo venire in considerazione valori di solidarietà che sono propri della famiglia affettiva<sup>18</sup>. Questo era sembrato<sup>19</sup> un altro caso di irragionevole interpretazione discriminante a danno dei figli naturali; per questi, infatti, l'interesse alla stabilità affettiva familiare era condizionato all'azione di chiunque impugnava il riconoscimento non veridico. Tuttavia, la giurisprudenza<sup>20</sup> aveva considerato irretrattabile il riconoscimento avvenuto dall'autore nella piena consapevolezza della sua falsità, interpretando il previgente art. 263 c.c. alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento. Orbene, la pur radicale riforma del diritto di famiglia del '75 non risultava *in toto* coerente con la *ratio* della Costituzione<sup>21</sup>. Interventi legislativi in materia di adozioni e quelli interpretativi della Corte costituzionale avevano ampliato le ipotesi di accertamento della verità biologica e messo in luce una molteplicità di significati del *favor veritatis*. In siffatta ottica si poneva la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 278, comma 1°, c.c. nella parte nella quale escludeva la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali e le relative indagini per i figli incestuosi irricognoscibili *ex art* 251, comma 1°, c.c.<sup>22</sup>. Pertanto, pur rimanendo il divieto di riconoscimento da parte dei genitori, i figli nati da "relazioni incestuose" *ex art*. 269 c.c.

---

<sup>17</sup> Corte cost., 6 maggio 1985, n. 134, in *Giur. cost.*, 1985, I, p.963.

<sup>18</sup> Corte cost., 18 aprile 1991, n. 158, in *Giur. cost.*, 1991, p. 1373 e ss. con nota di CATERINI, E.: "Filiazione naturale e adozione nello "Statuto dei diritti del minore", in *Giur. cost.*, 1991, pp. 2422 e ss. La Corte, con la sentenza del 22 aprile 1997, n. 112, aveva ribadito quanto già affermato nella precedente pronuncia, dichiarando che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità era ispirata al "principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere", in quanto nella verità del rapporto di filiazione era stato individuato un valore necessariamente da tutelare.

<sup>19</sup> Così, CHIAPPETTA, G.: "I rapporti familiari nel dibattito costituzionale e nel pensiero di Fausto Gullo", in *Fausto Gullo fra costituente e governo* (a cura di AMIRANTE, C. e V. ATRIPALDI), Napoli, 1997.

<sup>20</sup> Cass. 24 maggio 1991, n. 5886; Trib. Roma, sentenza del 5 ottobre 2012, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 927 e ss. con nota di VIRGADAMO, P.: "Falso e consapevole "riconoscimento" del figlio naturale o vero atto (illecito) comportante l'assunzione della responsabilità genitoriale? Per un'interpretazione non formalistica dell'atto privato", p. 931. Per l'A. non si tratterebbe di un riconoscimento scientemente falso, ma di un atto illecito.

<sup>21</sup> Sulla centralità dell'interesse del minore v. PERLINGIERI, P.: *Diritto alla famiglia e minori senza famiglia*, in *La persona e i suoi diritti*, ESI, Napoli, 2005, pp. 303 e ss.

<sup>22</sup> Corte cost. 28 novembre 2002 n. 494, in *Giur. legittimità*, 2003, I, p. 879 e ss. La sentenza, con le precedenti per i casi di adulterio (Corte cost. 2 maggio 1985 n. 134, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1986, I, p. 199) e d'impotenza (Corte cost. 14 maggio 1999 n. 170, cit.) sembrano muoversi nella direzione del riconoscimento del diritto inviolabile del nato di poter conoscere le proprie origini.

potevano esperire l'azione per l'accertamento giudiziale della paternità o della maternità<sup>23</sup>

Tale regime è stato completamente rivisitato con la riforma iniziata nel 2012, la quale ha eliminato il divieto del riconoscimento dei figli nati da "relazioni incestuose". L'art. 251 c.c., nell'attuale formulazione, prevede la possibilità del riconoscimento "previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio". Previa autorizzazione è consentito, altresì, esperire l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità (art. 278 c.c.).

### III. LA REVISIONE DEL DIRITTO DELLA FILIAZIONE AD OPERA DELLA L. N. 219 DEL 2012.

Il sistema delle azioni di stato ha subito un profondo mutamento a seguito della riforma del diritto della filiazione operata dalla l. n. 219 del 10 dicembre 2012<sup>24</sup>, che ha introdotto lo stato unico di figlio ed ha ridefinito la nozione di parentela.

In sintonia con i principi dell'ordinamento italo-europeo<sup>25</sup> che vieta le

---

<sup>23</sup> L'art. 269, comma 2°, c.c. relativamente alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ammette, come in passato, ogni mezzo di prova comprese, quindi, le prove genetiche e quelle dei gruppi sanguigni sia per accertamento della maternità o della paternità naturali, sia per escludere la paternità o maternità fatta valere dal legittimato passivo all'azione, Sull'utilizzazione delle prove biologiche, COMPORTI, M.: "Filiazione e prove biologiche", in *Quad.*, 1985, pp. 248 e ss.; BISCONTINI, G.: *Prove ematologiche e filiazione*, in *Rass. dir. civ.*, 1993, pp. 493 e ss. Sulla coercibilità della perizia ematologica, v. PERLINGIERI, P.: "Sulla coercibilità della perizia ematologica. In margine alla sentenza della Corte costituzionale del 24 marzo 1986, n. 54", in *Leg. e giust.*, 1988, p. 388, ora in *La persona e i suoi diritti*, 2005, pp. 511 e ss.

<sup>24</sup> Disciplina attuata con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della l. del 10 dicembre 2012, n. 219.

<sup>25</sup> Nella Relazione alla legge si richiama la necessità di adeguarsi non soltanto ai principi costituzionali che esprimono il valore della persona umana (artt. 2, 3 e 30 cost.), ma anche al divieto di discriminazioni fondato sulla nascita, posto dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (vincolante a seguito dell'entrata in vigore, nel 10 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, in virtù dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea – versione consolidata) ed alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti CEDU). Questa ultima – alla quale la Consulta, a far data dalle note sentenze nn. 348 e 349 del 2007 ed in virtù del novellato art. 117 cost., ha riconosciuto il ruolo e la portata di fonte subcostituzionale – pur non prevedendo disposizioni esplicite in materia di filiazione, ne contempla la tutela all'articolo 8, che sancisce il diritto di "ogni persona" al rispetto della propria vita privata e familiare (talvolta in combinato disposto con l'articolo 14, che pone il divieto di qualsiasi discriminazione), agli artt. 6, 13 e 34 che riconoscono il diritto al giusto processo e ad una tutela effettiva (sul punto si v., da ultimo, il caso *Matusik c. Polonia* (ricorso n. 3826/10) del 1° ottobre 2013,



diseguaglianze fondate sulla condizione della nascita (artt. 2, 3 e 30 cost.)<sup>26</sup>, la l. n. 219 del 10 dicembre 2012 ha “superato” il sistema del codice civile che distingueva i figli, a seconda dell’essere concepiti in costanza di matrimonio e fuori di esso, tra legittimi e naturali. Il novellato art. 315 c.c. prevede che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.

Il problema che si è posto a seguito della riforma del 2012 è se la parificazione dello stato dei figli (art. 315 c.c.) comportasse l’unificazione delle regole di accertamento della filiazione. È noto che l’ultimo comma dell’art. 30 cost. contempla la riserva di legge per l’emanazione delle “norme e i limiti per la ricerca della paternità”<sup>27</sup>; nell’art. 2, lett. c, della l. n. 219 del 2012, tra i criteri direttivi contenuti nella delega al Governo è indicata “la ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere accertata con ogni mezzo idoneo”, affermandosi la necessità “che per la filiazione fuori del matrimonio la prova in giudizio non incontri alcun limite”<sup>28</sup>.

Sulla ridefinizione della disciplina delle azioni di stato e delle regole di accertamento della filiazione diverse sono state le soluzioni prospettate dalla dottrina.

Vi è chi ha ritenuto necessaria l’unificazione delle regole di accertamento, sia pur con diverse impostazioni di fondo<sup>29</sup>, e chi, al contrario, ha sostenuto che le discipline apparentemente discriminatorie sono giustificate da *rationes* differenti, poiché fondate su presupposti e situazioni non equiparabili<sup>30</sup>. Il riconoscimento dell’unicità dello *status* sancito dall’art. 315 c.c., in una con l’attribuzione degli stessi diritti (degli stessi doveri) non ha, secondo la

---

con le osservazioni critiche del giudice V. DE GAETANO, A. alle quali si rinvia), ed all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1, che tutela il diritto di acquisire beni. Sull’interpretazione del caso concreto nel sistema italo-europeo delle fonti v., PERLINGIERI, P.: *Interpretazione e legalità costituzionale*, ESI, Napoli, 2012, *passim*.

<sup>26</sup> PERLINGIERI, P.: “Famiglia e diritti fondamentali della persona”, in *La persona e i suoi diritti*, ESI, Napoli, 2005, pp. 369 e ss.

<sup>27</sup> Ciò in quanto il costituente partiva dall’assunto che *mater certa est*. L’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche hanno inciso sul brocardo poiché oggi si può discutere, ad esempio nelle tecniche di P.M.A. di tipo eterologo ed in quelle di surrogazione di maternità, chi possa essere madre tra la donatrice di gamete, la gestante o, ancora, la madre sociale. La Corte di Strasburgo tutela non soltanto i rapporti di filiazione “biologica”, ma anche quelli “sociali” o degli “affetti” facendoli rientrare nel diritto al rispetto della vita familiare sancito nell’art. 8 CEDU.

<sup>28</sup> Così BIANCA, M.: “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”, in *NLCC*, 2013, p. 520.

<sup>29</sup> LENTI, L.: *La sedicente riforma della filiazione*, in *NGCC*, 2013, p. 201. Per una sintesi delle diverse posizioni v., BIANCA, M.: *ult. op. cit.*, p. 520 e note 75, 76 e 78.

<sup>30</sup> Il legame matrimoniale tra genitori determina l’attribuzione automatica dello stato di figlio dei coniugi in considerazione dell’obbligo reciproco di fedeltà *ex art.* 143 c.c. che consente di stabilire la presunzione di paternità (art. 231 c.c.). V. M. SESTA, *L’accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo n. 154/2013*, in *Fam. e dir.*, 2014, p. 454.

prospettiva da ultima citata, come ricaduta necessaria l'equiparazione delle diverse tipologie di famiglie, ritenendosi giustificato un trattamento diverso in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza<sup>31</sup>. Le distinzioni tra i criteri di accertamento non si risolverebbero in discriminazioni, ma al contrario sarebbero giustificate dalla "diversità insita nella distinzione tra filiazione all'interno o fuori del matrimonio"<sup>32</sup>.

L'unificazione dello *status filiationis* ex art. 315 c.c. e la necessità di formare una disciplina organica e coerente hanno richiesto un intervento sulle regole di accertamento della filiazione. Il legislatore si è trovato a metter mano su di un sistema di regole differenziate per l'accertamento della filiazione e lo ha mantenuto in gran parte<sup>33</sup>.

Come già prima della novella del 2012, esso prevede l'operatività della presunzione di paternità del marito della partoriente ora anche per i figli "nati" in costanza di matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità per i figli nati fuori dal matrimonio. Altre disposizioni sono dettate per l'ipotesi di parto anonimo, per l'attribuzione dello *status filiationis* in caso di nato mediante le tecniche di procreazione assistita (d'ora in avanti P.M.A.) di tipo eterologo (ora lecite) ed, ancora, per lo *status* di figlio adottivo. Ulteriori distinzioni sono dettate per l'adozione di minori di età, in casi particolari e di maggiorenni. In ragione del divieto di surrogazione di maternità ex l. n. 40 del 2004 e della rilevanza penale della fattispecie, non sono dettati criteri per l'attribuzione della responsabilità genitoriale.

Il mantenimento del regime differenziato delle regole di accertamento della filiazione non ha consentito l'unificazione della disciplina delle azioni di stato in due tipologie, la prima per l'attribuzione giudiziale del rapporto di filiazione e la seconda per la confutazione della maternità o paternità, come nel novellato sistema francese ed in quello tedesco<sup>34</sup>.

La l. n. 219 del 10 dicembre 2012 ha previsto nell'art. 2, comma 1°, lett d) "la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'art. 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3) c.c., nel rispetto dei principi costituzionali" ed in attuazione della necessità di

---

<sup>31</sup> BIANCA, M.: ult. op. cit., p. 520 e ss.

<sup>32</sup> BIANCA, M.: ult. op. cit., p. 518.

<sup>33</sup> D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della l. del 10 dicembre 2012, n. 219.

<sup>34</sup> Per un esame comparato con il sistema francese e tedesco si v. R. ROSETTI, *Azione di disconoscimento di paternità*, in *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, Napoli, 2014, p. 13 e ID., *Modifica della disciplina del disconoscimento e limiti all'imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento della paternità*, in *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, p. 67.

adeguare anche la disciplina delle azioni di stato alla unicità dello stato di figlio dettata dalla l. n. 219 del 2012 (art. 2, comma 1°).

Il d.lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013, in attuazione della delega, ha abrogato l'art. 235 c.c. ed introdotto la disciplina del disconoscimento nell'art. 243 *bis* c.c. e nel Capo III del Titolo VII "Dello stato di figlio", concernente altresì le azioni di contestazione e di reclamo dello stato. In linea con la giurisprudenza costituzionale ed europea, a tutela del preminente interesse del minore e del diritto all'identità genetica, la riforma ha eliminato l'elencazione dei casi di esperibilità dell'azione.

L'azione di disconoscimento ha legittimazione relativa ed è imprescrittibile per il figlio. Legittimati attivi sono, come in passato, il padre, la madre ed il figlio<sup>35</sup>. Tale azione ha la funzione di superare la presunzione di paternità; pertanto, non può che operare in presenza dell'atto di nascita nel quale il nato è stato denunziato come figlio del marito della madre. La presunzione è stata estesa al nato durante il matrimonio, indipendentemente dalla data del concepimento (art. 231 c.c.)<sup>36</sup>. La possibilità di congelare e conservare il liquido seminale o l'embrione, rende possibile che il figlio di genitori uniti in matrimonio nasca oltre il periodo di presunzione nel matrimonio o, addirittura, che la fecondazione del figlio e/o il suo impianto nell'utero materno avvenga ben oltre il decesso del padre e, dunque, dopo lo scioglimento del matrimonio. In ogni caso, è necessario realizzare il preminente interesse del nato ed il diritto del figlio a veder affermato il proprio rapporto di filiazione nei confronti di chi lo ha "generato" (234). Pertanto, il criterio per l'attribuzione della paternità, pur nell'ipotesi di nascita fuori delle presunzioni legali, dovrebbe essere quello dettato dagli artt. 6 e 9 l. n. 40/2004 che individuano il padre in coloro (marito o convivente della donna alla quale è impiantato l'embrione) che hanno dato il consenso al ricorso alle dette tecniche omologhe o eterologhe della moglie o della convivente, che volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati come genitori fino al momento della fecondazione dell'ovulo<sup>37</sup>.

L'art. 243 *bis* c.c. ha riconosciuto al figlio ed alla madre un'autonoma legittimazione all'esercizio dell'azione di disconoscimento. In vigenza dell'art. 235 c.c., ora abrogato, la loro legittimazione si riteneva derivasse da quella del padre. La riforma ha inteso garantire al figlio il diritto fondamentale a

---

<sup>35</sup> L'azione di disconoscimento della paternità è trasmissibile *ex art.* 246 c.c.

<sup>36</sup> Sul punto v., R. PANE, *Ancóra sul diritto di conoscere le proprie origini*, in *Lo stato unico di figlio*, a cura di G. CHIAPPETTA, ESI, 2014, p. 84 e ss.

<sup>37</sup> In questa prospettiva, appare da condividere la decisione di una Corte di merito, la quale ha affermato il diritto allo stato di figlio nato nel matrimonio della persona nata dopo trecento giorni dalla morte del padre, qualora siano stati impiantati gli embrioni crioconservati del marito nell'utero della madre inottemperanza di un provvedimento cautelare d'urgenza (TPalermo 8.1.99).

conoscere la propria identità genetica, consentendo, così, di superare i sospetti di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2 e 24 cost. sollevati per il previgente art. 235 c.c.

Riguardo al figlio l'azione è imprescrittibile. A quest'ultimo sembra essere attribuita la facoltà di scelta *ab libitum* e senza limiti di tempo dello stato di filiazione non veridico, risultante documentalmente. Ci si è posti l'interrogativo sulla *ratio* di tale "disponibilità dello *status*" rinvenuta esclusivamente in funzione della verità del rapporto di filiazione. Diversamente, la *ratio* potrebbe, in linea con la giurisprudenza costituzionale<sup>38</sup> e della Corte di Strasburgo<sup>39</sup>, essere rinvenuta nella tutela del legame familiare concretamente instaurato, sebbene non conforme alla verità biologica o genetica. Ciò indurrebbe a ritenere che l'azione di disconoscimento non sia esperibile sempre ed in ogni caso. Infatti, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che per delineare il concetto di vita familiare valuta il rapporto affettivo instaurato e tutte le circostanze del caso concreto, si potrebbe limitare il diritto all'azione. L'azione potrebbe non ritenersi ammissibile in presenza della scelta volontaria del figlio e del presunto padre di accettazione del rapporto di filiazione formalmente risultante dall'atto di nascita, ancorché non rispondente alla realtà. Ciò in ragione dell'atto di assunzione di paternità del presunto padre e della consapevole instaurazione del rapporto di filiazione da parte del figlio capace di discernimento. Il principio di solidarietà familiare *ex* art. 2 cost. ed il valore impegnativo dell'atto consapevole di assunzione del rapporto di filiazione, in aggiunta alle circostanze e peculiarità del rapporto sottoposto all'azione, potrebbero rinnegare "l'arbitrio" da parte degli autori dell'atto di assunzione responsabile del rapporto (presunto padre e figlio)<sup>40</sup>. La legittimazione attiva a proporre l'azione non è stata estesa al terzo che assuma di essere padre, sebbene la Corte costituzionale ritenga che la crescente considerazione del *favor veritatis* non si ponga in conflitto con il *favor*

---

<sup>38</sup> Sul punto v., Corte cost. nn. 31 e 7, rispettivamente, del 23 febbraio 2012 e del 23 gennaio 2013, che ha dichiarato illegittimi costituzionalmente gli artt. 569 e 566 c.p. nella parte nella quale prevedevano la decadenza della potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale) quale conseguenza automatica della condanna per il reato di soppressione o di alterazione di stato. La Consulta ha affermato che la decadenza non può conseguire automaticamente, ma deve essere valutata dal giudice nel caso concreto ed in relazione al preminente interesse del figlio minore di età.

<sup>39</sup> Sul concetto di vita familiare della Corte di Strasburgo v. CHIAPPETTA, G.: "Status personae e familiae nella giurisprudenza delle corti sovranazionali", in *Famiglie e minori*, ESI, Napoli, 2011, pp. 25 e ss.; PERLINGIERI, P.: *Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee*, ESI, Napoli, 2008; PERLINGIERI, P.- CHIAPPETTA, G.: "Rapporti familiari e parentali", in *Manuale di diritto civile* (a cura di PERLINGIERI), ESI, Napoli, *passim*.

<sup>40</sup> Sul punto v. CHIAPPETTA, G.: "Status personae e familiae nella giurisprudenza delle corti sovranazionali", cit., e ID.: "La nuova disciplina delle azioni di stato", in *La Riforma della filiazione* (a cura di C. M. BIANCA). CEDAM, Padova, 2015. V., Corte di Strasburgo, caso *A.L. c. Poland* (ricorso n. 28609/08), sentenza del 18 maggio 2014; ed ancora il caso deciso dal Trib. di Roma, sentenza del 5 ottobre 2012, cit. ante, nota n. 20.

*minoris*, “poiché la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell’interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico”<sup>41</sup>. Inoltre, anche sulla base dei rilevati mossi dalla Corte EDU in più occasioni alla normativa italiana, la soluzione legislativa è esposta al rischio di impugnazioni innanzi alla Corte sovranazionale *ex art. 8* per l’impossibilità di instaurare rapporti familiari anche *de futuro*<sup>42</sup>.

In numerose decisioni si è, infatti, stigmatizzato che la normativa italiana, a differenza di quanto previsto in altri sistemi, non dia alcuna possibilità al padre biologico di esperire l’azione di disconoscimento, con la previsione delle relative “opportune cautele per evitare che quest’ultima possa essere lesiva del preminente interesse del figlio minore”. Il *vulnus* è, dunque, rappresentato dalla negazione al padre “naturale” di creare un legame con il figlio, la quale potrebbe in concreto risultare, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 117 cost. (quest’ultimo per violazione degli artt. 6, 8, 13 e 34 CEDU). In tale direzione, previo riscontro dell’interesse per il figlio all’accertamento della verità biologica, si potrebbe introdurre quale legittimato attivo all’azione di disconoscimento il padre biologico.

L’art. 244, comma 4°, c.c. prevede, per la madre e per il padre, che l’azione di disconoscimento di cui ai precedenti commi 1° e 2° non sia proponibile oltre cinque anni dalla nascita del figlio. Il legislatore avrebbe introdotto questo ulteriore termine, definito di improponibilità<sup>43</sup> dell’azione, che decorrerebbe a prescindere dalla conoscenza dell’adulterio, dell’impotenza *generandi* e dalle condizioni soggettive del legittimato attivo<sup>44</sup>.

Il termine “finale” non sarebbe applicabile ai casi di cui al terzo comma dell’art. 244 c.c., ipotesi nelle quali la decorrenza del termine si fonda sulla mancata conoscenza della nascita<sup>45</sup>. La “rigidità” del termine quinquennale c.d. finale si ritiene sia a garanzia della certezza dello stato del figlio nato nel matrimonio. La soluzione indicata è giustificata nell’interesse del minore alla stabilità del rapporto di filiazione e alla certezza degli *status*. La previsione è stata interpretata nel senso che “oltre tale termine l’azione non può più essere

---

<sup>41</sup> Corte cost. sentenze del 22 aprile 1997, n. 112, 3 luglio 1997, n. 216, 25 novembre 2011, n. 322, ordinanza 12 gennaio 2012 n. 7, pubblicata sulla G.U. del 18 gennaio 2012.

<sup>42</sup> Caso *Keegan c. Irlanda*, sentenza del 26 maggio 1994; caso *Kroon ed altri c. Paesi Bassi*, del 27 ottobre 1994. Sul punto si v. altresì il caso *Paradiso e Campanelli c. Italia* (ricorso n. 25358/12), sentenza del 27 gennaio 2015.

<sup>43</sup> Così, ROSETTI, R.: “Azione di disconoscimento della paternità”, in *Modifiche al codice civile*, ESI, Napoli, 2014, p. 20, definisce detto termine “di improponibilità legale dell’azione”. In giurisprudenza: Trib. Roma, I sez., ordinanza dell’8 agosto 2014, reperibile sul sito [www.altalex.it](http://www.altalex.it). Termine di cinque anni definito “tombale”.

<sup>44</sup> ROSETTI, R.: ult. op. cit.

<sup>45</sup> ROSETTI, R.: ult. op. cit., p. 21.

proposta nemmeno dall'incapace, il quale troverebbe comunque adeguata tutela, nella possibilità di proporre l'azione attraverso un tutore od un curatore speciale previa autorizzazione del giudice<sup>46</sup>. In caso di incapacità del genitore legittimato attivo, l'interesse di questi potrebbe trovare tutela nell'azione del tutore presentata nei cinque anni dalla nascita del figlio o, in mancanza di questi, da un curatore speciale previa autorizzazione del giudice *ex art. 245, comma 2°*, c.c.<sup>47</sup>.

Tuttavia, tale preclusione rigidamente dettata in astratto non sembra consentire, in concreto, la fissazione di un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi alla verità genetica della paternità e alla stabilità dello *status* acquisito dal figlio. La norma pone dubbi di incostituzionalità per contrasto agli artt. 2, 3, 24 e 117 cost., quest'ultimo anche con riferimento agli artt. 6, 8, 13 e 34 della CEDU. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 14 maggio 1999<sup>48</sup>, aveva affermato, già in vigenza della previgente disciplina, che la decorrenza del termine dall'evento della nascita nell'ipotesi di *impotentia generandi* poteva in concreto vanificare l'azione nell'ipotesi di incolpevole ignoranza del fatto costitutivo dell'azione, contrastando, in tal modo, con l'art. 24 cost.

Inoltre, la disciplina all'esame è censurabile per l'eccessiva "rigidità" del termine, che non permette di considerare i fattori e le diverse circostanze del caso concreto, quali la natura del rapporto affettivo, la sua durata, i suoi effetti psico-fisici, il sesso, l'età e lo stato di salute del figlio, dei genitori ed anche i rapporti parentali instaurati<sup>49</sup>. In tal modo, la previsione appare in contrasto con l'art. 6, comma 1°, lett. a) della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli<sup>50</sup>, canone di interpretazione della

---

<sup>46</sup> ALBANO, S.: "Omogeneità sostanziale dell'azione di disconoscimento della paternità e dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità", in *Filiazione. Commento al decreto attuativo* (a cura di M. BIANCA), Giuffrè, Milano, 2014, p. 68.

<sup>47</sup> ALBANO, S.: *ult. op. cit.*

<sup>48</sup> In *Il dir. fam. e pers.*, 1999, p. 1032. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 244 c.c. nella precedente formulazione poiché in violazione degli artt. 3 e 24 cost., operando una distinzione tra *impotentia coeundi* e *generandi*. In relazione all'*impotentia coeundi* immediatamente conoscibile, la Corte ritiene "razionale la scelta del legislatore di imporre il termine di un anno dalla nascita del figlio per la proposizione dell'azione...". Diversamente, l'impotenza di generare rappresenta uno stato fisico che può essere per lungo tempo ignoto, poiché "in una elevata percentuale di casi consiste in un'affezione, che può essere priva di sintomatologia e di manifestazioni esteriori...diagnosticabile solo attraverso esami clinici".

<sup>49</sup> Sulla necessità di accordare una tutela di intensità maggiore alla persona "vulnerabile" nei rapporti familiari v. Corte di Strasburgo, caso *Zhou c. Italia* (ricorso n. 33773/11), sentenza del 21 gennaio 2014, § 58; caso *B. c. Romania* (ricorso n. 1285/03), §§ 86 e 114, sentenza del 19 febbraio 2013; caso *Todorova c. Italia* (ricorso n. 33932/06), sentenza del 13 gennaio 2009, § 75.

<sup>50</sup> Del Consiglio d'Europa adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della l. n. 77 del 20 marzo 2003. Sul punto sia consentito il rinvio a CHIAPPETTA, G.: *Gli status*

legislazione vigente, che detta un principio cardine riguardante i minori ed i soggetti “vulnerabili” nei rapporti familiari (“vulnerabili” nell’accezione della Corte di Strasburgo): il procedimento deve tendere all’accertamento concreto dei fatti per i quali si procede<sup>51</sup>.

Da quanto esposto, la riforma del diritto della filiazione, iniziata nel 2012, ha inciso notevolmente sul diritto a conoscere le origini, sancendo per l’azione di disconoscimento, così come per l’impugnazione del riconoscimento, l’imprescrittibilità per il figlio. Oltre all’azione di disconoscimento, anche quella per l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è stata rivisitata. Il fondamento di tale azione ha subito nel corso degli anni una interpretazione “evolutiva”. Si è passati dalla rilevanza in via esclusiva della obiettiva divergenza tra la verità del rapporto biologico e l’accertamento della filiazione operato dal riconoscimento, al considerare prevalente l’interesse concreto del figlio riconosciuto<sup>52</sup>.

La novella si inserisce in questa prospettiva e ribadisce la centralità dell’interesse del figlio. L’art. 2, comma 1°, lett. g) della legge delega n. 219 del 2012, esplicita la scelta di intervenire mediante la “modificazione della disciplina dell’impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell’imprescrittibilità dell’azione solo per il figlio e con l’introduzione di un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione da parte degli altri legittimati”. Criterio che integrava e specificava quello di portata generale dettato dall’art. 2, comma 1°, volto all’eliminazione di “ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell’articolo 30 della Costituzione”.

L’impugnazione in esame è, quindi, diretta a privare dello stato di figlio che deriva dal riconoscimento non veridico, formalmente documentato dall’atto di nascita.

La formulazione previgente dell’articolo 263 c.c. prevedeva l’imprescrittibilità dell’azione per l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e

---

*personae e familiae nella giurisprudenza delle corti sovranazionali*, cit.

<sup>51</sup> A questo riguardo deve aggiungersi che il legislatore delegato ha confermato il potere di iniziativa del pubblico ministero per la proposizione dell’azione nell’interesse del figlio infraquattordicenne, attribuendolo *ex novo* alla madre (art. 244, ultimo comma c.c.). Prima dei quattordici anni la valutazione dell’interesse del figlio, con la garanzia ove capace di discernimento della sua partecipazione, deve essere effettuata in via preventiva ed in concreto dal giudice per l’eventuale nomina del curatore speciale. Ciò conferma la indefettibilità preventiva della valutazione dell’interesse del minore in tutte le ipotesi di procedimenti che lo vedono coinvolto. Interesse del minore da valutare in concreto e da bilanciare con quello degli altri legittimati.

<sup>52</sup> Segnano le tappe di questa evoluzione che hanno condotto alla l. n. 219 del 2012, ROSETTI, R.: *Azione di disconoscimento della paternità*, cit., pp. 46 e ss. e ALBANO, S.: “Omogeneità sostanziale dell’azione di disconoscimento della paternità e dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità”, cit., pp. 55 e ss.

la legittimazione assoluta (per chiunque ne avesse interesse). L'attuale formulazione dell'art. 263 c.c. detta termini per l'esercizio dell'azione ad eccezione del figlio, per il quale essa è imprescrittibile.

Per gli autori del riconoscimento il termine per l'impugnazione è di un anno dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Una deroga a tale *dies a quo* è prevista per l'ipotesi di impotenza *generandi* del padre al momento del concepimento. In tale ultima ipotesi, il termine decorre per il padre e per la madre dal giorno dal quale hanno avuto conoscenza dello stato di infertilità. L'azione non può essere proposta dagli autori del riconoscimento e dagli altri legittimati, decorso il termine di cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

Oltre tale termine, solo il figlio può decidere di far venir meno, in ogni tempo, il rapporto familiare. È stato osservato che le "rigide" scelte operate dal legislatore nella disciplina delle azioni di stato, sembrano far ritornare la dimensione asimmetrica e verticale dei rapporti genitori-figli con posizioni invertite<sup>53</sup>.

Come per l'azione di disconoscimento, la novellata formulazione dell'art. 263, comma 3°, c.c. prevede che l'impugnazione per difetto di veridicità non sia proponibile oltre cinque anni; termine quinquennale che in tal caso decorre dall'annotazione del riconoscimento del figlio. Tale termine "finale" è applicabile agli autori del riconoscimento e agli altri legittimati, ad esclusione del figlio. Il legislatore avrebbe introdotto questo ulteriore termine, definito di improponibilità dell'azione<sup>54</sup>, che decorrerebbe a prescindere dalla conoscenza dell'impotenza *generandi* e dalle condizioni soggettive del legittimato attivo<sup>55</sup>.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio in buona fede, con la scadenza del

---

<sup>53</sup> G. CHIAPPETTA, *Gli status personae e familiae nella giurisprudenza delle corti sovranazionali*, cit., e ID.: "La nuova disciplina delle azioni di stato", cit. L'imprescrittibilità delle azioni di disconoscimento di paternità e d'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è dettata esclusivamente per il figlio *tout court* e non per il minore ed ostacola i ragionevoli temperamenti volti a garanzia e tutela di tutti gli interessi coinvolti. Si tratterebbe di una tutela "imposta" dall'interesse preminente del figlio. A sostegno della soluzione è richiamato il progetto di raccomandazione del Consiglio d'Europa sullo stato giuridico dei bambini e sulle responsabilità genitoriali che, però, riguarda i minori di età o le persone "incapaci o vulnerabili": "The Draft recommendation [CM/Rec(2012)] to member states on the rights and legal status of children and parental responsibilities".

<sup>54</sup> Così, BIANCA, C. M.: ult. op. cit., p. 399; ALBANO, S.: ult. op. cit., p. p. 67 e ss. In analogia a quanto previsto per l'azione di disconoscimento della paternità, sulla quale v. ROSETTI, R.: ult. op. cit., p. 20, che definisce detto termine "di improponibilità legale dell'azione". In giurisprudenza: Trib. Roma 8 agosto 2014, cit. Termine di cinque anni definito "tombale".

<sup>55</sup> ROSETTI, R.: ult. op. cit., p. 20.



termine c.d. finale, pur ignorando la propria impotenza *generandi*, viene “espropriato” del diritto di agire. La manifestazione di volontà al riconoscimento assume connotati di irreversibilità, trasformandosi in un vincolo che impedisce un’eventuale rimozione dello *status*. Stabilità dello *status* che potrebbe non tutelare il figlio qualora il padre recogniscente, venuto a conoscenza della “falsità” del riconoscimento, non sia idoneo a gestire responsabilmente ed adeguatamente il rapporto di filiazione. In queste ipotesi la rimozione dello *status* con la previsione dell’adempimento del padre “sociale” di doveri di mantenimento del minore assimilabili a quelli *ex art.* 279 c.c. potrebbe non collidere, ma coincidere con l’interesse concreto anche del figlio. In questa prospettiva, il diritto a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale rappresenta uno degli aspetti della personalità che possono arricchire la vita relazionale del figlio.

A tal proposito, la Consulta nelle sentenze nn. 31 e 7 rispettivamente del 23 febbraio 2012 e 23 gennaio 2013, sugli artt. 569 e 566 c.p., ha dichiarato illegittimi costituzionalmente tali disposizioni nella parte nella quale prevedevano la decadenza della potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale) quale conseguenza automatica della condanna per il reato di soppressione o di alterazione di stato. Il Giudice delle leggi ha affermato che la decadenza non può conseguire automaticamente, ma deve essere valutata nel caso concreto ed in relazione al preminente interesse del figlio minore di età. Tali decisioni, nel solco dei principi statuiti dalle fonti sovranazionali, richiedono la valutazione in concreto dell’interesse del minore per consentire eventualmente l’eliminazione del precedente e l’acquisizione del diverso *status* di figlio.

Modifiche sono state apportate all’azione di reclamo e di contestazione.

L’art. 239 c.c., sostituito ad opera dell’art. 14, comma 1°, d.lgs. n. 154/13, disciplina l’azione di reclamo dello stato di figlio. L’azione di accertamento positivo della titolarità di uno *status* conforme al dato biologico della procreazione, sostituisce quella di reclamo di legittimità.

L’ambito di applicazione della disposizione in esame risulta rivisitato, per un verso, nella elencazione esemplificativa<sup>56</sup> dei casi e, per altro verso, nella eliminazione del riferimento all’azione di contestazione. Nella formulazione previgente l’articolo era rubricato “*Supposizione di parto o sostituzione di neonato*”, ora “*Reclamo dello stato di figlio*” e sembra introdurre una dicotomia tra ambito di applicazione del reclamo e quello dell’azione di contestazione. Al primo comma dell’art. 239 c.c. è stato eliminato l’inciso “ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato” in ragione del novellato articolo 238

---

<sup>56</sup> CIRAIOLO, C.: “Contestazione e reclamo dello stato di figlio”, in *Filiazione. Commento al decreto attuativo* (a cura di M. BIANCA), Giuffrè, Milano, 2014, p. 68.

c.c. Nel medesimo comma non si fa più riferimento alla ammissibilità della prova per testimoni. Con la riforma sembrano dover essere eliminati i diversi regimi delle prove nelle azioni di stato, consentendo l'accertamento della nascita con ogni mezzo (come già l'art. 452 c.c. ora anche artt. 241, 243 *bis*, 269, comma 2°, c.c.).

L'elencazione non tassativa dei casi ammessi all'azione di reclamo risulta ampliata. Tuttavia, si tratta di ipotesi già azionabili con la previgente azione di reclamo di legittimità. Oltre alle ipotesi di supposizione di parto e sostituzione di neonato, si è ammessi all'azione quando: 1) il nato nel matrimonio sia stato iscritto come nato da ignoti, salvo l'intervento della sentenza di adozione; 2) per confutare le risultanze dell'atto di nascita da chi fu iscritto in contrasto con la presunzione di paternità o da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità<sup>57</sup>. L'azione è esperibile in tutte le ipotesi nelle quali non vi sia l'atto di nascita o si sia provveduto all'eliminazione dello *status* di figlio risultante dall'atto di nascita<sup>58</sup>. Legittimato attivo è stato ritenuto, come nella previgente disciplina, il figlio<sup>59</sup>.

L'azione di reclamo è imprescrittibile. Imprescrittibilità che, se si ritiene

---

<sup>57</sup> L'ampliamento della presunzione di paternità al nato in costanza di matrimonio (art. 231 c.c.) può determinare un'ulteriore ipotesi di reclamo per violazione del divieto di nuove nozze stabilito dall'art. 89 c.c. Il nato potrebbe essere iscritto in virtù della presunzione di paternità del primo o del secondo marito, in contrasto con la verità biologica del concepimento. Analoga situazione di concorso di presunzioni si può verificare nel caso di bigamia. La invalidità del secondo matrimonio non inficia lo *status* di figlio. Questo ultimo può reclamare lo *status* conforme al dato biologico della procreazione.

<sup>58</sup> Rimozione che può avvenire previo esercizio dell'azione di contestazione o delle altre azioni di accertamento giudiziale di uno stato diverso da quello risultante falsamente dall'atto di nascita. Tali ipotesi si distinguono da quelle nelle quali non vi sia un atto di nascita ed il possesso di stato dalle altre, nelle quali, anche se vi sono (atto di nascita e conforme possesso di stato) vi è deroga all'irreclamabilità di uno *status* diverso in base al combinato disposto degli artt. 238 e 239 c.c. In tutte le ipotesi ammesse, la prova della filiazione per reclamare uno *status* conforme al dato genetico può essere data con "ogni mezzo" (art. 241 c.c.).

<sup>59</sup> L'attuale formulazione dell'art. 249 c.c. non ha risolto la questione della legittimazione attiva dei genitori. Secondo un orientamento, pur tacendo la norma, l'azione di reclamo può essere promossa *nomine proprio* dai genitori "in quanto tale accertamento risponde al loro diritto allo stato di genitori": così BIANCA, C. M.: *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 380. Tale tesi troverebbe nuovi argomenti nella novellata disciplina: così CIRAOLO, C.: "Contestazione e reclamo dello stato di figlio", cit., pp. 75 e ss. Nel terzo comma dell'articolo in esame la disposizione include tra i legittimati passivi i minori. Di qui si desume che tra i minori, oltre quelli autorizzati a contrarre matrimonio *ex art.* 84 c.c. che possono essere genitori, si ascrivono anche i figli "minori". Quindi, si avrebbe una conferma indiretta della legittimazione dei presunti genitori a proporre l'azione. Diversamente, vi è chi ritiene che la legittimazione è riservata al figlio dal primo comma dell'art. 249 c.c. e non spetta ai genitori: così ROSETTI, R.: "Azione di Reclamo dello stato di figlio", in *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, ESI, Napoli, 2014, pp. 29 e ss.

legittimato attivo esclusivamente il figlio, conferma la previsione dettata per tutte le azioni intese ad eliminare le risultanze dell'atto di nascita<sup>60</sup>.

Il decreto n. 154 del 2013 è intervenuto anche sulla disciplina dell'azione di contestazione, non più espressamente rivolta alla filiazione nata nel matrimonio. L'azione è contemplata negli artt. 240 e 248 c.c.; il primo definisce i casi ammessi, il secondo delinea la disciplina processuale.

In attuazione della introduzione dello stato unico di figlio (*ex art. 315 c.c.*), l'azione ha un ambito di applicazione per taluni aspetti che sembra essere più ampio e per altri più ristretto rispetto alla previgente disciplina. Il legislatore ha inteso attribuire al figlio in tutte le azioni di stato il "diritto di esercitare ... (le azioni) senza limiti, in ossequio al principio del *favor veritatis*. Infatti, qualora sia egli stesso a proporre l'azione e a valutare i contrapposti interessi, ... non appare conforme alla tutela dell'interesse del figlio imporre limiti temporali per l'azione, ovvero condizioni o decadenze, non essendovi ragioni superiori da tutelare ..."<sup>61</sup>. La scelta del legislatore è quella di riservare al figlio, senza limiti di tempo, il diritto di proporre tutte le azioni per rimuovere lo *status* non conforme a verità, limitando tale facoltà per gli altri "interessati". Pertanto, l'azione di reclamo riservata al figlio, contempla casi non esperibili con l'azione di contestazione esercitabile da chiunque vi abbia interesse.

L'articolo 240 c.c., sull'azione di contestazione, richiama esclusivamente i primi due commi dell'art. 239 c.c. sull'azione di reclamo. Il testo previgente non conteneva un'elencazione dei casi nei quali l'azione era esperibile. Con inversione di tendenza, l'attuale art. 240 c.c. indica i casi ammessi che sono: 1) quelli di supposizione di parto e sostituzione di neonato nei quali la donna indicata come madre nell'atto di nascita non ha partorito<sup>62</sup> chi risulta figlio; 2) quello di chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo sia intervenuta sentenza di adozione.

È esclusa l'esperibilità dell'azione nelle altre ipotesi nelle quali è ammessa l'azione di reclamo ad opera del figlio. Il legislatore sembra aver voluto distinguere la portata delle due azioni. La linea di demarcazione è dettata dal *favor minoris* che pervade tutta la riforma. Al figlio, in ragione della posizione privilegiata attribuitagli, si garantisce la facoltà di rimuovere uno *status* non

---

<sup>60</sup> Problemi si pongono per giustificare l'imprescrittibilità dell'azione se si ritengono legittimati attivi anche i genitori, i quali nelle altre azioni di stato, ad esclusione di quella di contestazione, devono osservare termini decadenziali e di improponibilità dell'azione.

<sup>61</sup> Così si spiega l'imprescrittibilità per le azioni di stato dettata per il figlio nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 154 del 2013.

<sup>62</sup> Nell'ordinamento si è ritenuto che madre è colei che ha partorito il figlio (arg. *ex art. 269*, comma 3°, c.c.; Trib. Roma, 30 aprile 1956, cit. e Trib. Cremona, 17 febbraio 1994, in *Foro it.*, 1994, I, c. 1576).

conforme alla procreazione e di “valutare i contrapposti interessi .... non appare(ndo) conforme alla (sua) tutela ... imporre limiti temporali per l’azione, ovvero condizioni o decadenze, non essendovi ragioni superiori da tutelare ...”<sup>63</sup>. La soluzione indicata dal legislatore non è sembrata essere *in toto* in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e con l’art. 6, comma 1°, lett. a) della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli<sup>64</sup>. Per la sua rigidità la disciplina non consente di considerare i fattori e le diverse circostanze del caso concreto, quali la natura del rapporto affettivo, la sua durata, i suoi effetti psico-fisici, il sesso, l’età e lo stato di salute del figlio, dei genitori ed anche i rapporti parentali instaurati. Tuttavia, si è ritenuto che gli interessi coinvolti nelle azioni di stato non possono essere valutati esclusivamente dal figlio<sup>65</sup>. Il loro bilanciamento deve tendere alla verifica di compatibilità e di prevalenza nel concreto rapporto di filiazione.

Come in precedenza, l’azione di contestazione è imprescrittibile. Legittimati ad esercitarla sono, oltre ai genitori ed al figlio, chiunque vi abbia interesse. L’interesse può essere morale o materiale e deve essere apprezzabile ed attuale<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> Così la Relazione illustrativa del decreto legislativo in esame.

<sup>64</sup> Articolo 6: “Nei procedimenti che riguardano un minore, l’autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell’interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali”.

<sup>65</sup> Sul punto sia consentito il rinvio a CHIAPPETTA, G.: “Gli status personae e familiae nella giurisprudenza delle corti sovranazionali”, cit., e ID.: “La nuova disciplina delle azioni di stato”, cit. La disciplina all’esame è ritenuta di sospetta illegittimità costituzionale censurabile per l’eccessiva “rigidità”, che non consente di considerare i fattori e le diverse circostanze del caso concreto, quali la natura del rapporto affettivo, la sua durata, i suoi effetti psico-fisici, il sesso, l’età e lo stato di salute del figlio, dei genitori ed anche i rapporti parentali instaurati. La disposizione dell’art. 6, comma 1°, lett. a) della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli ritenuta autoapplicativa (anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale – 30 gennaio 200 n. 1, 23 febbraio 2012 n. 31 e del 23 febbraio 2013 – e delle sentenze della Corte di Strasburgo) è relativa al ruolo dell’autorità giudiziaria, la quale nella formazione della decisione “atipica” in materia ha il dovere preliminare di accertarsi della completezza delle informazioni in suo possesso. Dunque, nei procedimenti riguardanti i rapporti familiari, al fine di offrire una tutela particolare all’interesse della persona “vulnerabile”, il giudice deve accertare la reale situazione con ogni strumento utile per adottare una decisione che in concreto operi un bilanciamento degli interessi delle parti. Bilanciamento escluso a priori sia nell’ipotesi di “improponibilità” dell’azione per scadenza del termine dei cinque anni, sia nella previsione della imprescrittibilità dell’azione per il figlio. Non può ritenersi adeguata la ragione che “considera prevalente l’interesse alla stabilità del rapporto” ove la ricerca della verità sulle origini è preclusa senza alcun temperamento a garanzia e tutela di tutti gli interessi coinvolti.

<sup>66</sup> Non si ritengono legittimati i genitori “genetici” nel caso di *status filiationis* accertato in base al fatto naturale del parto: Trib. Roma, 8 agosto 2014, cit. In passato si era dubitato della legittimazione del Pubblico ministero. Il richiamo agli artt. 244, comma 6°, e 245, comma 2, c.c. ha risolto positivamente la questione. Espressamente la disposizione

Come su accennato, nella disciplina delle azioni di stato novellata sembra ritornare la dimensione asimmetrica e verticale dei rapporti genitori-figli con posizioni invertite. Il figlio *tout court* gode di una tutela privilegiata, dotata di una intensità particolare senza alcun riferimento all'età, alla condizione di *deficit* psico-fisico o psico-sociale, alla sua "vulnerabilità" nella famiglia e, quindi, alla sua reale esigenza di protezione rafforzata<sup>67</sup>.

#### IV. LE DIVERSE DECLINAZIONI DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR VERITATIS*. FILIAZIONE "ASSISTITA" ED IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI E DELLA CREAZIONE DI RAPPORTI DI "GENITORIALITÀ NATURALE" SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI SUPERIORI E SOVRANAZIONALI.

Il *favor veritatis* introdotto nel riformato art. 28 della legge sulle adozioni (l. n. 184 del 4 maggio 1983), diversamente dall'ambito della filiazione c.d. biologica, non tendeva ad attribuire ai genitori di sangue alcuna forma di genitorialità. La ricerca della verità si è tradotta "in una meritevole esigenza di conoscenza da parte dell'adottato della sua condizione, delle sue radici biologiche e, al contempo, in un prezioso strumento di tutela del suo diritto

---

richiamata nell'ultimo comma dell'articolo in esame ammette il pubblico ministero all'azione quando è nell'interesse del figlio di età inferiore agli anni 14. Non è ammesso all'azione il padre naturale.

<sup>67</sup> La Corte di Strasburgo, a partire dal caso *Thlimmenos c. Grecia* (ricorso n. 34369/97), sentenza del 6 aprile 2000, ha affermato che la Convenzione è violata non soltanto quando lo Stato aderente, senza fornire giustificazioni oggettive e ragionevoli, tratta diversamente persone che si trovano in situazioni analoghe, ma anche "quando, senza giustificazione obiettiva e ragionevole, applicano un trattamento differente a persone in situazioni differente". La Corte ha messo in luce che "objectifs fondamentaux de la Convention dont l'essencememe est le respect de la dignite et de la liberte humaines" (*S.W. c. Regno Unito e C.R. c. Regno Unito*, del 22 novembre 1995). Per la Corte è necessario effettuare un bilanciamento dei diversi principi ed interessi. La valutazione è relativa e dipende da diversi fattori e circostanze concrete. È necessario prendere in considerazione i diversi fattori quali la natura del rapporto affettivo, la sua durata, i suoi effetti psico-fisici, il sesso, l'età e lo stato di salute del figlio, dei genitori ed anche i rapporti parentali instaurati. I giudici di Strasburgo hanno riconosciuto, non al figlio in quanto tale, ma a "Les enfrants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection de l'Etat, sous la forme d'une prévention efficace, les mettant à l'abri de formes aussi graves d'attente à l'intégrité de la personne" (*A. c. Regno Unito*, 23 settembre 1998). Analogamente, la Suprema corte (nel procedimento volto alla dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità *ex artt. 1 e 8*, l. n. 184 del 1983) ha messo in luce la necessità di non considerare in astratto l'interesse del minore, "ma di collegarlo anche in funzione di bilanciamento con quello dei genitori a conservare il legame filiale ove tale scelta non determini danni irreversibili nello sviluppo psicofisico del minore medesimo"; v. Cass. 22 novembre 2013, n. 26204; Cass. 10 luglio 2014, n. 15861.

alla salute”<sup>68</sup>. L’adottato al compimento del venticinquesimo anno di età può ricevere le informazioni relative ai genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi alla sua salute psicofisica. In ogni caso, è necessaria l’autorizzazione dell’autorità competente. Tuttavia, la disposizione nella sua prima formulazione, ora modificata, contemplava tre ipotesi nelle quali prevaleva l’esigenza di anonimato dei genitori di sangue. La prima riguardava l’adottato non riconosciuto alla nascita dalla madre “naturale”. La seconda prevedeva l’ipotesi nella quale anche uno dei genitori biologici aveva dichiarato di non voler essere nominato. Infine, l’ultima ipotesi che al pari delle altre ha suscitato perplessità, contemplava il consenso del genitore all’adozione condizionato alla garanzia della segretezza<sup>69</sup>. L’art. 177, comma 2° del d. lgs. 30 giugno 2003 n.196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali* - ha modificato nuovamente il comma 7° dell’art. 28 della l. n. 184 del 1983. L’articolo restringe il divieto di accesso dell’adottato alle informazioni sulle origini, prima contemplato per entrambi i genitori biologici, al solo caso nel quale la madre ha manifestato la volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita ai sensi dell’art. 30, comma 1° del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396<sup>70</sup>. Tale previsione è stata oggetto di recenti interventi giurisprudenziali.

La Consulta, con la sentenza del 22 novembre 2013, n. 278<sup>71</sup>, proprio in relazione all’adozione di minori di età, ha introdotto la dicotomia “genitorialità giuridica” e “genitorialità naturale”. Con tale sentenza la Corte è

---

<sup>68</sup> Così, PANE, R.: “Favor veritatis e diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini nella recente riforma delle adozioni”, in *Studi in memoria di V. Cantelmo* (a cura di R. FAVALE e B. MARUCCI), ESI, Napoli, 2003, vol. 2, p. 308; e in *Rass. dir. civ.*, 2003, pp. 240 e ss.

<sup>69</sup> Per una critica delle ipotesi di garanzia dell’anonimato contemplate nella prima versione dell’art. 28, c. 7, l. adozioni, si v., PANE, R.: op. cit., p. 310 e ss.

<sup>70</sup> L’art. 28, co.7, è stato oggetto di verifica della legittimità costituzionale in relazione alla presunta irragionevolezza nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistente volontà della madre biologica di non volere essere nominata. La Corte, in relazione alla questione di legittimità costituzionale in riferimento agli art. 2, 3 e 32 Cost., nel 2005 aveva dichiarato non fondata la questione. In tal senso, Corte cost. 25 novembre 2005 n. 425.

<sup>71</sup> Corte cost. del 22 novembre 2013, n. 278, richiamata nella successiva sentenza del 10 giugno 2014, n. 162 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di ricorso alle tecniche di P.M.A. di tipo eterologo, contemplato nell’art. 4, comma 3°, della l. del 19 febbraio 2004, n. 40. Il Trib. Min. di Trieste, con decreto del 24 settembre 2014, ha “ritenuto che, nelle more di un intervento legislativo che dettagli, come indicato dalla suddetta sentenza della Corte Cost., le modalità di identificazione della madre biologica e di raccolta del suo eventuale consenso, sussista per questo Tribunale l’obbligo – in forza della sentenza stessa della Corte Cost. la quale ha recepito l’orientamento già espresso in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo anche nei confronti dello Stato Italiano con propria sentenza del 25/9/2012 – di provvedere a tale identificazione, al fine di consentire alla madre biologica di essere messa al corrente del ricorso e di eventualmente esercitare la sua facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità che aveva inteso apporre successivamente al parto”.

tornata sul tema del diritto del figlio adottato a conoscere le proprie origini, risolvendo la questione del bilanciamento tra tale diritto e quello della madre a rimanere anonima. La sentenza, additiva di principio, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7°, della l. del 4 maggio 1983 n. 184, nella parte di tale articolo che non prevede un procedimento giurisdizionale per interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. È in discussione in Parlamento la legge sulla "reversibilità del segreto". Il testo<sup>72</sup>, approvato dalla camera il 18 giugno 2015, è finalizzato ad ampliare la possibilità del figlio adottato o non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche e prevede l'introduzione di una nuova disposizione nella legge sull'adozione che disciplina il procedimento di interpello della madre, per verificare il permanere della sua volontà di anonimato; ove la madre confermi di volere mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

In relazione al c.d. parto anonimo della donna (anche coniugata *ex art.* 30, comma 1°, D.P.R. n. 396 del 2000)<sup>73</sup>, la Consulta ha affermato che "una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla "genitorialità giuridica" può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla "genitorialità naturale": ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 cost.<sup>74</sup>. In altri termini, mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce

---

<sup>72</sup> Il testo unificato delle proposte di legge C. 784 e abbinate è reperibile sul sito [http://www.camera.it/leg17/522?tema=diritto\\_alle\\_proprie\\_origini\\_biologiche](http://www.camera.it/leg17/522?tema=diritto_alle_proprie_origini_biologiche).

<sup>73</sup> L'art. 30, comma 1°, del d.p.r. n. 396 del 2000 prevede che "la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata".

<sup>74</sup> La Corte, con la sentenza n. 425 del 2005, cit., si era già pronunciata sul tema dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 28, comma 7°, della legge n. 184 del 1983. Analogamente alla recente sentenza additiva, la pronuncia del 2005 era stata preceduta da una sentenza della Corte EDU, caso *Odièvre c. Francia* (ricorso n. 42326/98), del 13 febbraio 2003, ma in quell'occasione la Corte non aveva ritenuto di aprirsi alle sollecitazioni provenienti dalla Corte sovranazionale. La Corte di Strasburgo, infatti, aveva affermato che nel caso di specie la legge francese non si poneva in contrasto con l'art. 8 CEDU solo perché tale legge prevede la possibilità per la madre di rimuovere il segreto e contempera così le esigenze della madre e del figlio. Vale la pena osservare, tuttavia, che è solo nel 2007, con le note sentenze n. 348 e 349, che il giudice costituzionale ha aperto l'ordinamento interno al rispetto degli obblighi internazionali, così come previsto dall'art. 117, comma primo, cost., ed, in particolare, di quelli provenienti dalla CEDU e che nel 2005 il giudice *a quo* non aveva impugnato la disposizione per violazione indiretta dell'art. 117, primo comma, cost.

l'insorgenza di una "genitorialità giuridica" ... non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale": potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta".

La decisione della Consulta, che segue quella della Corte EDU *Godelli c. Italia*<sup>75</sup>, mette in luce la necessità, da un lato, di non precludere la reciproca relazione di fatto tra genitore genetico e figlio, relazione non tesa ad attribuire al primo "la genitorialità legale" (*rectius*, lo *status filiationis* conforme al dato biologico) e, dall'altro, di introdurre forme di adozione "miti" che, in relazione all'interesse superiore del bambino ed al fine di tutelare la posizione di "vulnerabilità" del genitore biologico, possano evitare la rottura dei legami familiari<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Corte EDU, 25 settembre 2012, ricorso n. 33783/09, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int), commento di CERASE, M.: "Il parto in anonimato al vaglio della Corte europea dei diritti: una condanna davvero convincente?", in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 4/2012, e BUTTURINI, D.: "La pretesa a conoscere le proprie origini come espressione del diritto al rispetto della vita privata", in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 24 ottobre 2012.

<sup>76</sup> Introduzioni di forme diverse dalla c.d. adozione piena (disposta ex art. 27 della l. n. 184 del 1983) non soltanto per dare attuazione all'art. 11 della Convenzione europea sull'adozione dei minori del 1967 e revisionata nel 2008 (già dalla Corte considerata diritto pertinente nelle decisioni della Corte di Strasburgo) ed alla sentenza *Zhou c. Italia* del 21 gennaio 2014, ma per tutelare il diritto "inviolabile" del figlio all'identità personale inteso non solo come diritto ad una corretta rappresentazione di sé, ma anche come "diritto di conoscere le proprie origini".

In passato per creare forme di "adozioni miti" si è fatto ricorso all'art. 44, co. 1°, lett. d) l. 4 maggio 1983, n. 184. Sull'adozione ex art. 44, comma 1°, lett. d) della legge n. 184/1983 v., Trib. min. Roma, sent. 30 luglio 2014, n. 299, reperibile sul sito [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it), che ha disposto l'adozione a favore della convivente della madre dell'adottando, conviventi del medesimo sesso. Tale soluzione muove dall'inequivoco dato letterale dell'art. 44 che non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali o omosessuali e dalla decisione della Corte di Strasburgo, caso *X e altri c. Austria*, ricorso n. 19010/07, sentenza della Grande Camera del 19 febbraio 2013. Quest'ultima, confrontando la situazione della coppia omosessuale ricorrente con quella di una coppia eterosessuale non sposata nella quale uno dei partner avesse voluto adottare il figlio dell'altro, ha dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8. Sul punto v., Trib. Min. Bologna, ordinanza del 10 novembre 2014, n. 4701, reperibile sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), che ha ritenuto "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 della legge 184/1983 nella parte in cui ... non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge (omosessuale) del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso). Le disposizioni impugnate sono sospettate di incostituzionalità per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 117 della Carta Costituzionale; quanto all'art. 117 cit., sub specie di violazione dell'art. 8 Cedu come norma interposta, in particolare perché il rifiuto di concedere il riconoscimento della sentenza straniera di adozione, senza avere previamente



Siffatta accezione diversa del *favor veritatis*, non necessariamente connessa al riconoscimento di uno *status* familiare o di filiazione, spiega la ragione stessa dell'esistenza e del modo di essere di ogni uomo. In tal modo, sembra delinearsi un diritto esistenziale, indisponibile e potestativo del figlio, quello che lo legittima a conoscere le proprie origini biologiche, quale momento formativo della sua personalità e dignità umana<sup>77</sup>. È questa un'idea meritevole di riflessioni e studio anche in vista di quanto accade con le varie tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo o di maternità portante o surrogata.

Le specifiche disposizioni dettate per l'attribuzione dello *status filiationis* del nato mediante le tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo<sup>78</sup> prevedono che il suo stato giuridico è regolato dalla l. n. 40/2004 che, nell'individuazione della maternità e della paternità, dà rilievo alla volontarietà del comportamento della coppia richiedente (coniugata o convivente). Sí che coloro che hanno dato un consenso informato alla procedura sono i genitori dei nati. A séguito dell'applicazione di tali tecniche il figlio acquista lo *status* di nato nel matrimonio o riconosciuto secondo che la coppia che vi ricorre sia coniugata o convivente (8 l. cit.). Il donatore dei gameti non acquista alcuna relazione parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi (9<sup>3</sup>). Non è ammessa l'azione di disconoscimento della paternità, né quella dell'impugnazione *ex art.* 263, rispettivamente per il coniuge o il convivente che hanno dato il consenso al ricorso alle dette tecniche (9). La madre del nato non può rimanere anonima

---

potuto valutare in concreto la sussistenza del superiore interesse del minore, è una palese violazione delle disposizioni contenute nella stessa Cedu". Il giudicante afferma altresì che, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. n. 176, del 27 maggio 1991, dell'art. 6, comma 1°, lett. a) della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 e dell'art. 24, comma 2°, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, "nell'ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. Sono, dunque, da escludere quegli automatismi che elidono la responsabilità genitoriale senza consentire al giudice di verificare in che modo debba essere presidiato l'interesse del fanciullo (sul punto, ad es., cfr. Corte Costituzionale, 23 febbraio 2012 n. 31). Ne consegue che, diversamente ragionando, si perviene ad un risultato contrario al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e al diritto fondamentale del fanciullo a una famiglia (artt. 2, 30, 31 Cost.)".

<sup>77</sup> Il diritto di conoscere le proprie origini era già stato sostenuto, PERLINGIERI, P.: "Riflessione sull'inseminazione artificiale e sulla manipolazione genetica", in *Iustitia*, 1988, pp. 93 e ss. *Contra*, per l'anonimato, D'ADDINO SERRAVALLE, P.: "L'individuazione del padre e della madre in riferimento all'inseminazione artificiale eterologa", in *Rass. Dir. Civ.*, 1987, pp. 611 e 612.

<sup>78</sup> A séguito della sentenza n. 162/14 della Consulta, in linea con la giurisprudenza della CEDU, si è dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di P.M.A. di tipo eterologo (43 l. n. 40/2004).

(9<sup>2</sup>): L'art. 30<sup>1</sup> ord.st.civ., relativo alle persone tenute a dichiarare la nascita del figlio, stabilisce che deve essere rispettata l'eventuale volontà della madre di non essere nominata<sup>79</sup>. La precisazione risulta inutile se riferita alla denuncia di nascita di figlio nato fuori del matrimonio, essendo in tale ipotesi garantito il rispetto della volontà della madre dalla regola (rimasta immutata) che impone all'ufficiale di stato civile di enunciare nell'atto di nascita esclusivamente le generalità del genitore dichiarante o che consente di esser nominato. La disposizione è in realtà dettata per la denuncia di nascita di filiazione nata nel matrimonio, e impedisce che essa possa avvenire, come in passato, senza rispettare la volontà della madre di non essere nominata<sup>80</sup>. Se è lecito per la donna sposata impedire la denuncia del proprio figlio come nato nel matrimonio, senza dubbio essa è autorizzata a riconoscerlo immediatamente come figlio nato fuori del matrimonio (salvo incorrere nel reato di falso in atto pubblico: 463 c.p., o in quello ancor più grave di alterazione di stato: 567<sup>2</sup>c.p., qualora risultasse la condizione di figlio nato nel matrimonio). Pertanto l'accertamento della filiazione nel matrimonio è automatico soltanto per il padre, mentre la madre deve sempre acconsentire ad essere indicata nell'atto di nascita<sup>81</sup>. Tuttavia, la madre del nato, a séguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, non può dichiarare la volontà di non essere nominata (9<sup>3</sup>l. n. 40/2004).

Giova ricordare che la Consulta<sup>82</sup> ha ampliato il concetto di *favor veritatis* connesso non necessariamente all'attribuzione dello *status* familiare o di filiazione, ma quale momento formativo dell'identità personale, distinguendo tra "genitorialità giuridica" e "genitorialità naturale". In relazione all'adozione di minori di età, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28<sup>7</sup> l. ad., che non prevede, per il figlio, un procedimento giurisdizionale per interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai fini

---

<sup>79</sup> La norma mira, evidentemente, a tutelare la gestante che abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: in tal senso, Ccost. 425/05. V. anche Ccost. 278/13 e CEDU 25.9.12 Godelli c. Italia

<sup>80</sup> Ha negato la sussistenza di un diritto assoluto all'anonimato della madre, consentendo al figlio di conoscere l'identità della stessa TarMarche 7.3.02n.215; in senso diverso, TarVeneto 17.1.03 n.511. Sulla questione è intervenuta anche Ccost. 425/05, che ha reputato la scelta legislativa di tutelare l'anonimato della madre senza alcun tipo di restrizione "espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda". In parte diversa la posizione di CEDU13.1.03 Odièvre c. Francia, che ha escluso la violazione dell'art. 8C.E.D.U. da parte della legge francese che, pur conservando l'istituto del parto anonimo, introduce taluni strumentiche, in funzione del diritto di ognuno alla propria storia, sono diretti a rimuovere il segreto.

<sup>81</sup> Ccost. 171/94 ha statuito che "qualunque donna partoriente, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non voler esser enominata nell'atto dinascita".

<sup>82</sup> Ccost. 278/13.CEDU 25.9.12. Godelli c. Italia.

di una eventuale revoca di tale dichiarazione<sup>83</sup>. La reversibilità dell'anonimato renderebbe possibile instaurare una "genitorialità naturale" intesa quale reciproca relazione di fatto tra madre e figlio.

Nel dibattito formatosi attorno alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (P.M.A.) ed all'adozione legittimante si registra una crescente considerazione del *favor veritatis* che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale<sup>84</sup>, si traduce nella esigenza di garantire ai nati il diritto alla propria identità con la conoscenza delle origini genetiche. La Consulta, richiamando il precedente sulle adozioni di minori di età, ha affermato che anche ai nati mediante le tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo dovrà essere garantito il diritto alla reversibilità del segreto del come e da chi si è stati generati<sup>85</sup>.

In giurisprudenza si è ammesso l'accertamento tecnico preventivo (prova ematologica su campioni del presunto padre deceduto e cremato) prima della nascita del figlio per l'esperimento dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità dopo nascita<sup>86</sup>.

La legge 19 febbraio 2004 n. 40 vietava il ricorso alle tecniche di tipo eterologo ed ancora vieta la surrogazione di maternità. La legge sanciva l'illiceità degli accordi in materia di tecniche di riproduzione medicalmente assistite nelle forme eterologhe, che presuppongono la concessione a vantaggio altrui (i genitori c.d. sociali del nascituro) di una parte del corpo (gamete) di un terzo (donatore e/o donatrice) e quelli sulla c.d. locazione d'utero<sup>87</sup>. Il divieto, previsto per il ricorso a tali tecniche di tipo eterologo, aveva quale conseguenza l'anonimato del donatore/trice ed il riconoscimento dello *status* di figlio dei "genitori sociali" (art. 4). L'art. 9, n. 3, prevede che "il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti diritti né essere titolare di obblighi". È statuito altresì che la madre del nato non può rimanere anonima (art. 9, n.

---

<sup>83</sup> È in discussione in Parlamento la legge sulla "reversibilità del segreto". Il testo, approvato dalla camera il 18 giugno 2015, è finalizzato ad ampliare la possibilità del figlio adottato o non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche.

<sup>84</sup> Ccost. 278/13.

<sup>85</sup> Ccost. 162/14.

<sup>86</sup> T Milano 31.5.16.

<sup>87</sup> Così già TRABUCCHI, A.: "Procreazione artificiale e genetica umana nella prospettiva del giurista", in *Riv. dir. civ.*, 1986, p. 503. Cfr. Trib. Monza, 27 ottobre 1989, in *Giur. it.*, 1990, I, 2, c. 295, prima pronuncia italiana su un caso di maternità surrogata che ha dichiarato illeciti perché contrari ai principi di ordine pubblico, gli accordi tra una coppia e una donna la quale si obbligava dietro corrispettivo e generare il bambino, attribuendo alla partoriente la maternità. La controversia nasceva dal fatto che dopo la nascita del bambino la partoriente decideva di tenere con sé il nato, violando gli accordi contrattuali.

2)<sup>88</sup>. Per quanto attiene all'ipotesi di maternità surrogata, alla violazione del divieto consegue la comminazione di sanzioni penali.

Le tecniche di P.M.A. di tipo eterologo consentono la dissociazione tra il dato naturale della procreazione e l'attribuzione dello *status filiationis*. La c.d. maternità surrogata può dare autonomo rilievo alla gestazione, al legame genetico, al progetto di genitorialità e consente di individuare diversi criteri per l'attribuzione della maternità tra le tre funzioni (volontà, apporto genetico, gravidanza). In giurisprudenza si è dato rilievo anche al dato genetico, osservando che “la madre genetica svolge un ruolo insostituibile rispetto all'identità del nato mentre la madre gestante ha una funzione accessoria e come tale “intercambiabile” potendo ... essere sostituita in un futuro che non pare lontano da dispositivi tecnologici”<sup>89</sup>. In assenza di una espressa disposizione sulla maternità surrogata realizzata all'estero<sup>90</sup>, essa è

---

<sup>88</sup> Il problema della procreazione artificiale ruota intorno al polo unificante del diritto alla salute, intendendo quest'ultimo non come assenza di malattia, ma come benessere psico-fisico, sul punto BUSNELLI, F. D. e BRECCIA, U.: “Tutela della salute e diritto privato”, in *Diritto e problemi contemporanei*, Giuffrè, Milano, II, 1978. In questo sistema, della c.d. medicalizzazione del benessere, la riflessione giuridica deve procedere molto cauta. E' necessario conciliare l'esigenza della coppia sterile e della scienza, nel rispetto dei diritti naturali e sociali quali e soprattutto la dignità umana e la persona del concepito. Ciò richiede un'umanizzazione delle scoperte scientifiche che devono proporsi, obbligatoriamente, un risvolto sociale positivo. Occorre passare “dalla possibilità del fatto alla verifica del valore rapportato anche agli interessi della generazione futura”. PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, ESI, Napoli, 1991, p. 374, il quale sosteneva che “Considerare il ricorso all'inseminazione artificiale come eccezionale, non equivale ad esprimere un giudizio negativo su di essa. Eccezionale significa che l'impiego di tale tecnica si rende possibile soltanto quando divenga strumento ineliminabile o molto utile per il pieno sviluppo della persona; in questa ipotesi essa realizza per lo più il diritto alla salute e rientra nell'assistenza sanitaria nazionale. In presenza di sterilità incurabile, di rischi di trasmissione ereditarie e di ragioni di ordine psicologico, il problema dell'inseminazione non si pone più in termini discrezionali”. Diversamente, LENTI, L.: *La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità*, Padova, Cedam, 1993, pp. 168 e ss., che si poneva il problema della liceità della alienazione del gamete ed in tale ottica non rinveniva il fondamento nel precetto costituzionale nel diritto alla salute. Non riteneva poter essere qualificati come terapeutici gli interventi di procreazione artificiale nei quali vi è cessione dei gameti. Pur essendo la sterilità involontaria una malattia fisica la sostituzione del proprio apporto genetico mancante non poteva essere considerata terapia.

<sup>89</sup> Trib. Roma, ord. 17 febbraio 2000, in *Fam. Dir.*, 2000, p. 151 ss.

<sup>90</sup> Con riferimento alle problematiche degli accordi di maternità surrogata transfrontaliera, organizzazioni sovranazionali stanno studiando le diverse opzioni per l'attribuzione della genitorialità al fine di preservare il preminente interesse del nato. V., la *Relazione sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi*, del 26 settembre 2013, n. A7-0306/2013 [2013/2040(INI)] della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, rel. Edite Estrela; BRUNET, L. (LEAD), CARRUTHERS, J., DAVAKI, K., KIN, D., MARZO, C., MCCANDLESS, J.: “Il regime di maternità surrogata negli Stati membri dell'UE”, Parlamento Europeo, Maggio, 2013, reperibili sul sito [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu); THERY, I. e LEROYER, A. M.: “Filiation, origines, parentalité: le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle”, I, Ministère des affaires sociales et de la santé, Ministère de la famille, Rapport du groupe de

stata ritenuta contraria all'ordine pubblico<sup>91</sup>.

Lo scenario è in parte mutato a seguito della sentenza n. 162 del 10 giugno 2014 della Consulta, che in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di P.M.A. di tipo eterologo (art. 4, comma 3°, l. n. 40/2004)<sup>92</sup>.

---

travail Filiation, origines, parentalité, France, 2014, reperibile sul sito [www.justice.gouv.fr](http://www.justice.gouv.fr); GRANET, F.: "La maternité de substitution et l'état civil de l'enfant dans des états membres de la ciec", CIEC (Commission internationale de l'état civil), 2014, reperibile sul sito [www.ciec1.org/Etudes/MaternitesSubstitution7.2.2014.pdf](http://www.ciec1.org/Etudes/MaternitesSubstitution7.2.2014.pdf).

<sup>91</sup> Trib. Campobasso, citato nella sentenza del 27 gennaio 2015, caso *Paradiso e Campanelli c. Italia* (ricorso n. 25358/12). *Contra* App. Bari, sent. 13 febbraio 2009, in *Fam. min.*, 2009, p. 50. Nel caso *Paradiso e Campanelli c. Italia*, cit., la Corte, al § 80 afferma che "il riferimento all'ordine pubblico non può tuttavia essere preso come una carta bianca che giustifichi qualsiasi misura, in quanto l'obbligo di tenere in considerazione l'interesse superiore del minore incombe allo Stato indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, genetico o di altro tipo".

<sup>92</sup> Corte cost. 10 giugno 2014, n. 162. La Corte afferma che, una volta espunte dai commi 1° e 3° dell'art. 9 della l. n. 40 del 2004, a seguito dell'accoglimento delle sollevate questioni, le parole "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3°" risulta confermata sia l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità (il richiamo dell'art. 235 c.c. per le modifiche realizzate dagli artt. 17 e 106 del d.lgs. n. 154 del 2013 deve ritenersi ora riferito all'art. 243-bis c.c.) e dell'impugnazione *ex* art. 263 c.c. (nel testo novellato dall'art. 28 del d.lgs. n. 154 del 2013), sia che la nascita da P.M.A. di tipo eterologo non dà luogo all'istituzione di relazioni giuridiche parentali tra il donatore di gameti ed il nato, essendo, quindi, regolamentati i principali profili dello stato giuridico di quest'ultimo. La Consulta ritiene che dalle norme vigenti è già desumibile una regolamentazione della P.M.A. di tipo eterologo che, in relazione ai profili ulteriori rispetto a quelli sopra approfonditi, è ricavabile, mediante gli ordinari strumenti interpretativi, dalla disciplina concernente, in linea generale, la donazione di tessuti e cellule umani, in quanto espressiva di principi generali pur nelle diversità delle fattispecie (in ordine, esemplificativamente, alla gratuità e volontarietà della donazione, alle modalità del consenso, all'anonimato del donatore, alle esigenze di tutela sotto il profilo sanitario, oggetto degli artt. 12, 13, comma 1°, 14° e 15° del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191, recante "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane"). In relazione al numero delle donazioni la Consulta ritiene possibile un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell'esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto. A seguito di tale sentenza, le Regioni sono intervenute. A tal proposito v. l'Accordo sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 4 Settembre 2014 in ordine al: "Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della corte costituzionale nr. 162/2014", in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 22 ottobre 2014, n. 42, Parte seconda, p. 31 e ss. La Conferenza, preso atto della sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, ha "concordato di definire, in attesa che il Parlamento legiferi in materia, un accordo interregionale che verrà recepito dalle singole Regioni e Pp.Aa., il quale avrà valenza transitoria, ma che permetterà comunque alle coppie che ne faranno richiesta di poter accedere alla fecondazione eterologa". In particolare, "preso atto della nota dell'8 Agosto 2014 del Ministro della Salute ... con la quale il Ministro sottolinea i cardini principali, che sono condivisi dalle Regioni, sui quali dovrebbe

In relazione al divieto di c.d. maternità surrogata (*ex art. 12, comma 6°*, della l. n. 40 del 2004), la Corte ne ha affermato la “perdurante validità ed efficacia”. La Consulta ha ritenuto applicabile alle tecniche di tipo eterologo il suo precedente sulla reversibilità del consenso della madre che ha scelto l’anonimato (*ex art. 30, comma 1°*, del D.P.R. n. 396 del 2000). Il Giudice delle leggi, nell’affrontare la questione del diritto all’identità genetica del nato, ha confermato l’esigenza di infrangere il dogma della segretezza dell’identità dei genitori biologici ritenendo inammissibile, anche per le metodiche di tipo eterologo, l’anonimato del donatore e/o donatrice di gameti. La Consulta richiama il precedente n. 278/2013, nel quale ha invitato il legislatore ad introdurre apposite disposizioni volte a consentire in concreto la verifica della perdurante attualità della scelta dell’anonimato della madre e, al contempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato.

Il diritto a conoscere le proprie origini o ad instaurare rapporti di genitorialità “naturale” (nella definizione della Corte costituzionale n. 278/2013) e rientrando in una accezione diversa del *favor veritatis*, non si pone in conflitto con il concreto *favor minoris*, “poiché la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell’interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico”<sup>93</sup>.

---

basarsi la organizzazione delle procedura di Pma da donazione, che sono: - Il recepimento di parte della direttiva 2006/17/Ce; - L’istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità donatore- nato; - La regola della gratuità e volontarietà della donazione di cellule riproduttive; - Il principio di anonimato del donatore e la sua deroga esclusivamente per esigenze di salute del nato ... Considerato che la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo richiede ... un’attività specifica consistente nella selezione dei donatori di gameti ... la regolamentazione tecnica dovrebbe in particolar modo dettagliare: - Le regole sull’anonimato dei donatori; ... - La tenuta della tracciabilità delle donazioni e degli eventi avversi ... La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rendere omogeneo a livello nazionale l’accesso alle procedure eterologhe, ha concordato i seguenti indirizzi operativi per le Regioni e le Province Autonome ...”. Sull’Anonimato dei donatori e tutela della riservatezza” è previsto quanto segue: “Ferma restando la regola di anonimato di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e successive modificazioni, la donazione deve essere anonima (cioè non deve essere possibile per il donatore risalire alla coppia ricevente e viceversa). I dati clinici del donatore/donatrice potranno essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, dietro specifica richiesta e con procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente. L’accessibilità alla informazione sarà gestita informaticamente con il controllo di tracciabilità. I donatori/donatrici non hanno diritto di conoscere l’identità del soggetto nato per mezzo di queste tecniche e il nato non potrà conoscere l’identità del donatore/donatrice. Eventuali modifiche introdotte alla disciplina dell’anonimato della donazione successivamente alla applicazione del presente documento dovranno comunque garantire l’anonimato ai donatori che hanno donato prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Le persone che partecipano a programmi di donazione dovrebbero essere certi che la loro riservatezza sarà rispettata”.

<sup>93</sup> Corte cost., ordinanza 12 gennaio 2012, n. 7, pubblicata sulla G.U. del 18 gennaio 2012.

Nella maternità surrogata praticata all'estero si pongono problemi per l'attribuzione dello *status filiationis* al nato<sup>94</sup>. Sulla "surrogazione di maternità" di recente è intervenuta la Corte di Strasburgo con due sentenze emesse in pari data<sup>95</sup> e con quella del 2015 contro l'Italia, caso *Paradiso e Campanelli*<sup>96</sup>. Nelle prime due, la Francia è stata condannata per non aver consentito al padre biologico, al contempo padre sociale del nato, di instaurare con il figlio il rapporto "giuridico" di filiazione derivante da un contratto di maternità surrogata transfrontaliero. L'impedimento alla creazione del rapporto di filiazione, per la mancata trascrizione dell'atto di nascita redatto all'estero e la negazione del riconoscimento o dell'adozione del figlio, ha leso il superiore interesse del minore allo *status filiationis* ed alla propria identità genetica. I giudici sovranazionali hanno rilevato la violazione del diritto alla vita privata del minore *ex art. 8 CEDU*<sup>97</sup>.

Il caso *Paradiso e Campanelli c. Italia*, sentenza del 27 gennaio 2015, ha ad oggetto un caso analogo di mancata trascrizione in Italia dell'atto di nascita redatto all'estero, dove la surrogazione di maternità è considerata lecita. La Corte, pur non sussistendo un legame biologico tra il nato ed i c.dd. genitori sociali, ha osservato, al § 69, che "i ricorrenti hanno passato con il minore le prime tappe importanti della sua giovane vita: sei mesi in Italia, a partire dal terzo mese di vita del minore. Prima di tale periodo, la ricorrente aveva già passato alcune settimane con lui in Russia. Anche se il periodo in quanto tale è relativamente breve, la Corte ritiene che i ricorrenti si siano comportati nei confronti del minore come dei genitori e conclude in favore dell'esistenza di una vita familiare *de facto* tra i ricorrenti e il minore. Pertanto nel caso di specie si applica l'articolo 8 della Convenzione"<sup>98</sup>.

---

<sup>94</sup> Sul punto v., Trib. Milano, 8 aprile 2014, cit., con riferimento anche l'art. 9 c.p.

<sup>95</sup> V., caso *Mennesson c. Francia*, ricorso n. 65192/11, e caso *Labassee c. Francia*, ricorso n. 65941/11, sentenze del 26 giugno 2014. Con riferimento al caso *Labassee c. Francia*, v., § 78: "Il est concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à l'étranger à une méthode de procréation qu'elle prohibe sur son territoire (paragraphe 54 ci-dessus). Il résulte toutefois de ce qui précède que les effets de la non reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents d'intention ne se limitent pas à la situation de ces derniers, qui seuls ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités françaises : ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se trouve significativement affecté. Se pose donc une question grave de compatibilité de cette situation avec l'intérêt supérieur des enfants, dont le respect doit guider toute décision les concernant".

<sup>96</sup> Sentenza del 27 gennaio 2015, cit.

<sup>97</sup> Tali sentenze sono in linea con il precedente della Corte costituzionale del 28 novembre 2002, n. 494, che ha riconosciuto, quale situazione inviolabile della persona umana (art. 2 cost.), il diritto ad uno *status filiationis* conforme al dato biologico della procreazione "ove non ricorrano costringenti ragioni contrarie al suo stesso interesse".

<sup>98</sup> Ai ricorrenti è stato rifiutato, perché ritenuto contrario all'ordine pubblico dalle autorità competenti interne, il riconoscimento del certificato di nascita rilasciato dalle autorità russe competenti e gli stessi sono stati oggetto delle decisioni giudiziarie che hanno portato

Problemi sul diritto a conoscere le proprie origini si sono posti in relazione al noto caso di “uno scambio di embrioni” tra due coppie ricorrenti alle tecniche di P.M.A. di tipo omologo. L’erroneo impianto di embrioni è avvenuto per uno scambio degli stessi operato nella struttura ospedaliera che ha praticato la tecnica. La soluzione giurisprudenziale<sup>99</sup> ha privilegiato il

---

all’allontanamento e alla presa in carico del minore. Al § 80 la Corte afferma che “il riferimento all’ordine pubblico non può tuttavia essere preso come una carta bianca che giustifichi qualsiasi misura, in quanto l’obbligo di tenere in considerazione l’interesse superiore del minore incombe allo Stato indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, genetico o di altro tipo. A questo riguardo la Corte rammenta che, nella causa Wagner e J.M.W.L. sopra citata, le autorità lussemburghesi non avevano riconosciuto la filiazione accertata all’estero in quanto questa era contraria all’ordine pubblico; tuttavia, esse non avevano adottato alcuna misura finalizzata all’allontanamento del minore o all’interruzione della vita familiare. In effetti, l’allontanamento del minore dal contesto familiare è una misura estrema alla quale si dovrebbe ricorrere solo in ultima ratio. Affinché una misura di questo tipo sia giustificata, essa deve rispondere allo scopo di proteggere il minore che affronti un pericolo immediato per lui”. Nei §§ da 85 a 88 si precisa che “il minore ha ricevuto una nuova identità soltanto nell’aprile 2013, il che significa che è stato inesistente per più di due anni. Ora, è necessario che un minore non sia svantaggiato per il fatto che è stato messo al mondo da una madre surrogata, a cominciare dalla cittadinanza o dall’identità che rivestono un’importanza primordiale (si veda l’articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, ...). 86. Tenuto conto di questi fattori, la Corte non è convinta del carattere adeguato degli elementi sui quali le autorità si sono basate per concludere che il minore doveva essere preso in carico dai servizi sociali. Ne deriva che le autorità italiane non hanno mantenuto il giusto equilibrio che deve sussistere tra gli interessi in gioco. 87. In conclusione, la Corte ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione. 88. Tenuto conto che il minore ha certamente sviluppato dei legami affettivi con la famiglia di accoglienza presso la quale è stato collocato all’inizio del 2013, la constatazione di violazione pronunciata nella causa dei ricorrenti non può dunque essere intesa nel senso di obbligare lo Stato a riconsegnare il minore agli interessati”.

<sup>99</sup> Trib. Roma, sez. I civ., con l’ordinanza 8 agosto 2014, reperibile sul sito [www.altalex.it](http://www.altalex.it)

<sup>99</sup> Sulle azioni di stato nel sistema riformato il T Roma 8.8.14, cit. Nel giudizio è stata posta al giudice *a quo* la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 243 *bis* nella parte nella quale limita la legittimazione a proporre l’azione di disconoscimento in relazione all’art. 263, che prevede che l’azione possa essere proposta da chiunque vi abbia interesse. Tale richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale riguardava, altresì, l’art. 269, nella parte nella quale prevede che la madre sia colei che partorisce il figlio senza eccezioni e l’art. 239<sup>1</sup>, nella parte nella quale prevede la possibilità di reclamare lo stato di figlio solo in caso di supposizione di parto o sostituzione di neonato. Le questioni di costituzionalità sollevate non sono state ritenute né rilevanti né fondate. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 243 *bis* è stata riproposta: T Roma 24.4.15, il quale ha rigettato il ricorso Il caso è tornato all’attenzione del Tribunale (22.4.15) il quale ha rigettato la domanda sulla questione della legittimità costituzionale dell’art. 243 *bis* nella parte nella quale non annovera il padre genetico tra i soggetti legittimati a proporre l’azione di disconoscimento di paternità in caso di sostituzione di embrione avvenuta nell’ambito della procedura di fecondazione assistita. In tale ultima decisione, il giudice ha auspicato l’intervento del legislatore in materia per risolvere i problemi emergenti dal ricorso alle tecnologie riproduttive a fronte di una normativa non più adeguata. Sul caso dello “scambio di embrioni” è stato presentato il ricorso (n. 41146/14, *caso X e Y c. Italia*) alla Corte di Strasburgo per violazione dell’art. 8 C.E.D.U. Nel noto caso di scambio di



criterio dell'art. 269, comma 3°, c.c. nell'attribuzione dello *status*. Il Tribunale ha stabilito che è madre la persona che ha portato a termine la gravidanza, nel rispetto di quanto dispone l'art. 269 comma 3°, c.c. È la madre biologica che sviluppa il legame simbiotico con il nascituro; è nel suo utero che la vita umana nasce e cresce ed è lei che gli fornisce il nutrimento vitale tramite l'allattamento. La soluzione ha inteso privilegiare la famiglia così costituita, rispetto a quella genetica, entrambe desiderose di vedersi attribuita la responsabilità genitoriale a seguito del parto. Nel giudizio è stata posta al giudice *a quo* la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 243 *bis* c.c. nella parte nella quale limita la legittimazione a proporre l'azione di disconoscimento in relazione all'art. 263 c.c., che prevede che l'azione possa essere proposta da chiunque vi abbia interesse. Tale richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale riguardava, altresì, l'art. 269 c.c., nella parte nella quale prevede che la madre sia colei che partorisce il figlio senza eccezioni e l'art. 239 comma 1°, c.c., nella parte nella quale prevede la possibilità di reclamare lo stato di figlio solo in caso di supposizione di parto o sostituzione di neonato. Le questioni di costituzionalità sollevate non sono state ritenute né rilevanti né fondate.

La riforma del 2012 non è intervenuta sulla l. n. 40 del 2004 che disciplina la P.M.A. Si è sostenuto che il legislatore ha “mantenuto in vita il microsistema delle diverse regole che governano la filiazione artificiale”<sup>100</sup>. Tuttavia, l'art. 30 cost., permea di sé l'intero sistema della filiazione; nel dettare la responsabilità genitoriale ne consente deroghe nell'interesse concreto e superiore del nato in una dimensione “diacronica”. Il diritto a conoscere le proprie origini e quello all'accertamento dello stato di filiazione, devono essere declinati per tutti i figli allo stesso modo, salvo trattamenti differenziati, purché ragionevoli. Al centro vi deve essere la valutazione dell'interesse del minore. Non è il diritto all'anonimato del donatore o quello di diventare “genitori giuridici” a dover avere una “considerazione” preminente, ma l'interesse del nato. Cosa significa e come si articola questo suo interesse non è dato valutarlo in astratto ed in una dimensione temporale cristallizzata. Tale interesse richiede valutazioni in ragione del singolo minore, valutazioni che possono mutare nel tempo. La responsabilità nasce sì dal consenso non soltanto dei c.dd. genitori giuridici, ma anche del donatore che ha “concesso” il proprio patrimonio genetico. Al bambino vanno riconosciuti, sin dal concepimento, diritti inviolabili tra i quali quello ad uno *status filiationis* ed alla conoscenza della propria identità genetica. Parità giuridica dei figli che si coniuga con la diversità di attribuzioni di responsabilità degli autori del concepimento.

---

embrioni, è stata esperito ricorso alla CEDU la quale, con sentenza del 16 settembre 2014, ha dichiarato il ricorso irricevibile, in applicazione dell'art. 35 della Convenzione “per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne”.

<sup>100</sup> Così BIANCA, M.: “L'unicità dello stato di figlio”, in *La Riforma della filiazione* (a cura di C. M. BIANCA), Padova, CEDAM, 2015, pp. 18 e ss.

La persona del concepito deve essere considerata nella unitarietà della tutela della sua dignità e di promozione del suo sviluppo. In tale assetto di valori il c.d. *favor minoris* non consiste necessariamente nella corrispondenza tra verità naturale e certezza formale della filiazione (*rectius, status* conforme alla verità biologica del suo concepimento). La promozione del diritto del minore nella sua condizione di persona porta a riconoscergli “un diritto esistenziale, indisponibile e potestativo” di chiedere la reversibilità del segreto per poter conoscere le proprie origini biologiche quale momento formativo della sua personalità e dignità umana<sup>101</sup>. È questo diritto che va ben oltre il principio del *favor veritatis* poiché non necessariamente connesso al riconoscimento di uno *status* familiare o di filiazione “giuridica”, e che spiega la ragione stessa dell’esistenza e del modo di essere di ogni uomo. Gli spazi aperti alla libertà del singolo in ordine alla stessa scelta della riproduzione permessa dalle tecniche di P.M.A. devono tener conto delle conseguenze che ne derivano: la nascita di un essere umano. *Favor veritatis* o diritto di conoscere le proprie origini che può condurre alla creazione di rapporti definiti dalla Corte Costituzionale di “genitorialità naturale”<sup>102</sup>.

#### V. LA LETTURA DEL *FAVOR VERITATIS* ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DEL PREMINENTE INTERESSE DEL NASCITURO CONCEPITO E DEL NATO.

Si sono aperti ampi spazi alla libertà del singolo. Possibilità di scelta in ordine alla stessa riproduzione che le sempre più avanzate tecnologie e scoperte permettono.

L’indagine ha portato a differenti qualificazioni in ordine agli accordi in materia di tecniche di riproduzione assistita. Illeciti sono considerati gli accordi con i quali, con o senza corrispettivo, una donna mette a disposizione il proprio corpo per la gestazione per conto altrui (nei casi di maternità surrogata e portante ex art. (ex art. 12, comma 6°, della l. n. 40 del 2004)<sup>103</sup>. L’art. 5 c.c. vieta gli atti di disposizione, non solamente nel caso in cui cagionino una diminuzione dell’integrità fisica che non può escludersi in questi casi, ma anche quelli contrari alla legge o ai principi di ordine pubblico o buon costume. La problematica dell’illiceità delle ipotesi di maternità surrogata o portante è stata affrontata nell’ottica dell’indisponibilità del corpo della gestante senza tener conto delle conseguenze che da tale accordo derivano.

L’uso delle tecniche c.d. “eterologhe” investe temi ben più delicati qual è

---

<sup>101</sup> Così, CHIAPPETTA, G.: “I rapporti familiari nel dibattito costituzionale e nel pensiero di Fausto Gullo”, cit., p. 60.

<sup>102</sup> Corte cost. n. 278 del 2013, cit.

<sup>103</sup> Divieto ribadito dalla corte cost. n. 162 del 2014, cit.

quello di determinare se e tra quali persone direttamente coinvolte si costituiscano rapporti genitori-figlio; che ruolo eventualmente riconoscere a coloro che fanno dono del proprio gamete; che diritti attribuire al nascituro in ordine al suo *status* ed alla possibilità di conoscere il modo e le persone che hanno contribuito alla formazione del suo genoma individuale. Il problema nella legge è affrontato in termini di rapporto tra volontà di essere genitori e fenomeno della procreazione. La violazione del divieto legittima il diritto ad essere genitori in virtù di accordi e di tecniche illecite. Previsione quest'ultima che non sembra tutelare adeguatamente l'interesse del nascituro<sup>104</sup>. Si è sostenuto che le peculiarità e le profonde differenze esistenti tra procreazione naturale e tecniche di riproduzione "assistita" eterologhe non consentono l'applicazione analogica dell'attuale disciplina in tema di filiazione ispirata al principio del fondamento biologico del vincolo di filiazione. La scissione fra concepimento e procreazione comporta lo sdoppiamento della titolarità del fattore biologico da quello volontaristico e, quindi, la riconsiderazione del fattore volitivo. Tuttavia, l'ottica negoziale che privilegia il consenso prestato per l'attribuzione dello *status* di figlio e considera il seme come mero "fattore generativo", sembra inadeguato per l'attribuzione della paternità. La liceità dev'essere il frutto di valutazione congiunta della disponibilità di parti del corpo e, quindi, della non riprovevolezza della tecnica e dell'adeguata tutela accordata all'essere che dovrà nascere. Il nascituro ha diritto a venire alla luce con la certezza di poter crescere adeguatamente nella prima e più importante formazione sociale che è la famiglia. In ogni caso, è fondamentale riconoscere al nato il diritto ad un processo di procreazione che lo proietti verso situazioni ottimali di vita.

In relazione alle stesse tecniche uno dei problemi che ha richiesto un'attenta e cauta riflessione può essere sintetizzato nell'individuazione dei soggetti a cui attribuire la paternità e maternità giuridica del nato e correlativamente quale sia lo *status* familiare di quest'ultimo. Le soluzioni adottate muovono dalle differenti situazioni che possono verificarsi e che vedono coinvolte più persone con ruoli ed interessi diversi quali quello del donatore o della donatrice del gamete genitori biologici del nato, di coloro che ricorrono a tali tecniche per appagare il desiderio di divenire genitori c.d. sociali, della donna gestante e partoriente che può non essere donatrice dell'ovulo ed infine, non in ordine di importanza, del nato. Per la costituzione del rapporto giuridico, la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 e poi quella del 2012 hanno ulteriormente rafforzato il postulato della corrispondenza tra genitorialità giuridica e biologica. Tuttavia, le disposizioni, espressione del principio di corrispondenza tra dato biologico e attribuzione legale della genitorialità, non sono mera attuazione della verità quale valore in sé, ma trovano il fondamento nel principio di responsabilità per il fatto della procreazione e

---

<sup>104</sup> Sul punto v., Corte di Strasburgo, caso *Paradiso e Campanelli c. Italia*, sentenza del 27 gennaio 2015, cit.

nel preminente interesse del figlio. Questa ricerca della verità incontra in talune ipotesi dei limiti.

La domanda che ci si è posti prima dell'approvazione della legge, è se tale corrispondenza operi in tutte le ipotesi in cui si è verificata una nascita o vada limitata al solo caso di "generazione naturale". Autorevole dottrina aveva anticipato la soluzione legislativa del 2004 affermando che l'elemento biologico costituisce il presupposto del vincolo giuridico solo se il concepimento deriva da rapporto sessuale. L'Autore aveva sottolineato che nel corso dei tempi l'elemento di base dato dal fattore biologico di derivazione e l'elemento che in contrapposizione, si usa chiamare sociologico da cui discende il rapporto di vita, si presentano con un diverso rilievo determinante. Per la definizione del rapporto di paternità si richiede, accanto ed oltre al fattore fisico (elemento di verità) una corrispondenza di ordine sociale cioè l'autoresponsabilità. Nel caso di p.m.a. con seme di donatore il quale non l'abbia destinato alla moglie o alla convivente, si sosteneva che non potesse essere attribuita al medesimo la paternità in quanto mancava l'elemento dell'autoresponsabilità degli atti socialmente rilevanti. La responsabilità genitoriale doveva essere attribuita ai c.d. genitori sociali.

In linea con siffatta soluzione dottrinale, si può dedurre che in questi casi il fattore di ordine sociologico prevale sul fattore genetico ed è sufficiente a superare il principio di verità.

L'art. 31, co. 2, della Costituzione prevede la protezione della maternità intesa come vincolo naturale che lega la madre al figlio, fondato sul legame biologico connesso al concepimento e alla gestazione. Dal lato costituzionale si rileva un concetto di maternità in termini di rapporto rappresentato dall'esperienza relazionale della gestazione e del parto. In linea con questa disposizione, l'art. 269 c.c. ha ribadito che la maternità deve essere attribuita in base al presupposto del parto. Il concetto di maternità nasce dalla positivizzazione del fatto naturale della procreazione. La domanda che occorre porsi è se, oggi che la scienza è riuscita ad operare una separazione tra concepimento e procreazione, tale dato normativo si possa applicare per l'attribuzione della maternità alle ipotesi di procreazione medicalmente assistita mediante ovulo di donatrice o a quella di maternità portante o surrogata.

In tutte le ipotesi di applicazione delle tecniche vietate sembra privilegiarsi il rapporto che si instaura tra concepito e gestante per cui la maternità viene attribuita alla partoriente.

Tuttavia, le indagini muovono da principi civilistici senza la giusta considerazione dei valori che li ispirano. Ci si interroga, con riferimento alla generazione "artificiale", sulla necessità di una ridefinizione del valore e degli

effetti del fattore volontà e responsabilità senza talvolta porsi il problema del rispetto della dignità della vita nascente e della tutela della sua salute.

L'illiceità di detti accordi tra coniugi o conviventi e terzi, il divieto dell'azione di disconoscimento della paternità da parte di chi ha accettato il ricorso alle metodiche di riproduzione medicalmente assistite eterologa della moglie, l'impossibilità per la madre del nato di chiedere di non essere nominata, il segreto in ordine al ricorso a tali tecniche eterologhe e, quindi, l'anonimato del donatore o donatrice, sono soluzioni legislative che hanno suscitato perplessità<sup>105</sup>.

La soluzione non sembra individuare il senso e la reale portata del principio del *favor veritatis* e, quindi, la necessaria responsabilizzazione di tutti coloro che con il loro apporto partecipano alla nascita del nuovo essere umano. La domanda che ci si è posti e che continua ad interessare gli interpreti è se il principio del *favor veritatis* inteso come potere del nato di poter conoscere le proprie origini debba applicarsi anche ai casi di nascita mediante le tecniche di maternità portante e surrogata in vigore del divieto del ricorso ad esse. *Favor veritatis, ab origine* inteso come attribuzione di uno *status filiationis* conforme al dato biologico della nascita, che, in relazione al preminente interesse del nascituro concepito e del nato, può assumere un diverso significato, come possibilità di conoscere le proprie origini e di instaurare rapporti di "genitorialità naturale"<sup>106</sup> che non deve comportare necessariamente l'attribuzione della responsabilità genitoriale. Verità intesa come diritto del nato di poter conoscere le proprie origini genetiche culturali e sociali, di pervenire alla verità della propria origine per l'adeguato sviluppo psico-fisico del bambino. Verità che soddisfa l'esigenza del nato e che trova tutela negli articoli 32 e 33 della Costituzione<sup>107</sup>. La finzione sembra tutelare maggiormente il desiderio egoistico di avere un figlio come "proprio" di chi ricorre a tali metodiche illecitamente con la conseguente deresponsabilizzazioni dei donatori spinti talvolta da un ambiguo senso di

---

<sup>105</sup> RUSCELLO, F.: "La nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita", in *Famiglia e diritto*, 2004, p. 636, da conto dei dubbi posti dalle sanzioni previste dalla legge per la violazione del divieto di inseminazione eterologa. "Da alcuni, non a torto, già si parla di tecnica del "bastone e della carota": bastone per alcuni; carota per altri. Sicuramente è destinatario della "carota" il donatore terzo, il quale non è soltanto escluso da qualsiasi sanzione, ma "non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi" (art. 9, co. 3). Una disciplina che sembra voler deresponsabilizzare chi, in buona sostanza, partecipa... a un illecito e che, in questi limiti, appare sicuramente discutibile".

<sup>106</sup> V. Corte cost. n. 278 del 2013 e n. 162 del 2014, cit., Corte di Strasburgo, caso *Paradiso e Campanelli c. Italia*, sentenza del 27 gennaio 2015, cit.

<sup>107</sup> SAULLE, M. R.: "Diritto al nome e all'identità", in *La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano* (a cura di M.R. SAULLE), ESI, 1994, p. 67.

carità-solidarietà<sup>108</sup> o ancora peggio da un interesse speculativo<sup>109</sup>.

L'anonimato non si giustifica nel preminente interesse del nato<sup>110</sup>. L'esperienza psicoanalitica sembra dimostrare che fondamentale per la crescita e lo sviluppo dell'apparato psichico del figlio è poter conoscere le radici della propria identità. Non è un caso che come metodo di cura si parta dall'indagine del come, del perché e da chi si è stati generati. Il segreto sulle modalità del concepimento non eliminerebbe il nascondere una verità che potrebbe suscitare "il sospetto la paura"<sup>111</sup>. L'adeguata crescita psichica del

---

<sup>108</sup> È stato sottolineato che la tutela degli interessi della coppia sterile è assicurata dalla segretezza del meccanismo che spinge fino ad escludere il diritto del vero padre a "conoscere" il figlio ed a limitare il diritto del figlio a sapere del come e da chi è stato generato. Soluzione che solo in parte è giustificabile nell'interesse del figlio. La segretezza assicura l'identità tra l'immagine della famiglia che è ricorsa all'inseminazione artificiale e l'immagine della famiglia che si è "naturalmente" riprodotta. Si v. ZATTI, P.: "Inseminazione omologa ed eterologa, fecondazione e trattamento di gameti ed embrioni", in *Procreazione artificiale e interventi nella genetica umana*, Atti del Convegno tenuti a Verona, 2, 3, 4 e 25 ottobre 1986, Cedam, Padova, 1987; pp. 83-84; VEGETTI FINZI, S.: op. cit., p. 193. Per quanto riguarda i figli incestuosi l'art. 251 c.c. dispone che "non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro...". Quando uno solo è stato in buona fede, il riconoscimento può essere fatto solo da lui. Il limitato riconoscimento dei figli incestuosi ha suscitato fondate critiche. È stato osservato che l'interesse del figlio rileva in modo singolare, per escludere il riconoscimento e non per ammetterlo in ogni caso anche quando il comportamento dei genitori risulta riprovevole, BESSONE, M., ALPA, G., D'ANGELO, A., FERRANDO, G., SPALLAROSSA, M. R.: op. cit., p. 244 ed *ivi* ulteriore bibliografia.

<sup>109</sup> V. Corte cost. n. 278 del 2013 e n. 162 del 2014, cit. Il dono non appare come una semplice spartizione di qualcosa di essenziale, ma il dare un sovrappiù, una sorta di eccesso. Tale da farlo apparire più come il risultato di un sacrificio, come il chiaro segno di abbondanza per colui che dona testimonianza di virilità, sul punto ABRAHAM, G. e PASINI, W.: "L'ambiguità del dono", in *L'inseminazione della discordia (studio multidisciplinare sulle problematiche legate all'inseminazione artificiale)*, Collana *Psicosessuologia studi e ricerche*, Milano, Franco Angeli, 1987.

L'accettazione del dono con la relativa assunzione della responsabilità del c.d. padre sociale e la totale deresponsabilizzazione del padre genetico non sembra, per quanto più volte affermato, essere a tutela del preminente interesse del nato. Così SGRECCIA, E. e DI PIETRO, M. L.: "La Procreazione artificiale tra etica e legislazione", in *Il dir. fam. e pers.*, 1986, p. 1422, per i quali "la donazione di gameti è cosa diversa dal dono del sangue o di organo; gli spermatozoi e le cellule uovo portano un'informazione, un patrimonio genetico che è determinante per lo sviluppo della persona umana di conoscere le proprie origini genetiche e questo diritto viene riconosciuto in molti Stati".

<sup>110</sup> Si v. VEGETTI FINZI, S.: op. cit., p.186, che sostiene "Quanto più la circolazione del materiale generativo diviene anonima, tanto più assomiglia a quella del denaro ... Le analogie tra "capitale biologico" e "capitale finanziario" rivelano un processo di speculazione che si fonda sulla manipolazione del desiderio procreativo, in particolare materno".

<sup>111</sup> È stato affermato che "il nato ha diritto a venire al mondo senza subire traumi aggiunti rispetto a quelli che inevitabilmente l'esistenza gli procurerà e che tale problema non si risolve imponendo l'anonimato del donatore... Traumi maggiori subirebbe se venisse casualmente a conoscenza di essere nato mediante inseminazione eterologa attuata quindi

figlio può richiedere la conoscenza del ricorso alle tecniche di chi con il suo dono gli ha dato la vita. Conoscenza necessaria per l'individuazione della terapia da adottare per la cura di patologie e per eventuali trapianti di organi. In questi casi il segreto non può essere mantenuto, e gli effetti per chi ha vissuto nella menzogna potrebbero essere sì traumatici. Il problema della ricostruzione della mappa genetica non è solo un'eventualità meramente possibile e, come tale, trascurabile nella valutazione di una previsione del divieto, ma è una situazione che oggi si rivela sempre più necessaria perché diagnosi e terapie lo richiedono<sup>112</sup>.

Rispondere ai problemi posti dal progresso scientifico vuol dire riproporsi la domanda sul valore della vita umana integralmente ed unitariamente intesa, sulle sue prerogative e compiti. Ci si pone nell'ottica di dover "guarire" i mali che le disfunzioni della società hanno creato. Significativa è stata la denuncia di Jacques Testart definito uno dei pionieri dell'inseminazione medicalmente assistita<sup>113</sup>. Nel suo libro ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto nella direzione di fermarsi, avendo constatato che la "scienza, che solleva vecchie angosce, ci prepara a soffrirne delle nuove, senza garantire né la guarigione dall'una né dall'altra"<sup>114</sup>. Siffatta denuncia dovrebbe far riflettere sui diritti del bambino e sul c.d. *favor veritatis*, nelle sue diverse accezioni<sup>115</sup>.

#### BIBLIOGRAFÍA

ALBANO, S.: "Omogeneità sostanziale dell'azione di disconoscimento della paternità e dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità", in

---

con seme di donatore"; così BARCHI, M.: "Diritto alla fecondità e tutela del nascituro", in *Procreazione artificiale e interventi nella genetica umana*, cit., pp. 235-237.

<sup>112</sup> VEGETTI FINZI, S.: op. cit., p.188.

<sup>113</sup> *L'oeuf transparent*, ed. Flammarion coll. Champs, 1986.

<sup>114</sup> Si pensi alla necessità di conoscere la presenza di malattie ereditarie nella parentela del nato con seme o ovulo donato, che potranno essere trasmessi alla prole se non si procede con una consulenza genetica per valutare i rischi che avranno i futuri figli di ammalarsi e possibilmente per evitarli. La diagnosi prenatale per ottenere informazioni genetiche intorno al nato può richiedere l'anamnesi familiare. O, ancora, il caso si è verificato ad un soggetto adottato con adozione legittimante che per curare una forma di leucemia mielina, si è trovato nella necessità di rintracciare la propria sorella per richiederle il consenso alla donazione del midollo osseo, Trib. Min. Emilia Romagna, 30 gennaio 1996, in *Il dir. fam. e pers.*, 1996, p.656.

<sup>115</sup> Organizzazioni internazionali riconoscono già da tempo il diritto del figlio di conoscere i genitori biologici. Per una sintesi di siffatte disposizioni e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si v., CHIAPPETTA, G.: "La nuova disciplina delle azioni di stato", cit., e ID.: "I nuovi orizzonti del diritto dello stato unico di figlio", in *Lo stato unico di figlio* (a cura di CHIAPPETTA, G.), ESI, 2014; RENDA, A.: "L'accertamento della maternità: anonimato materno e responsabilità per la procreazione", in *Famiglia e diritto*, 2004, pp. 517 e ss.

*Filiazione. Commento al decreto attuativo* (a cura di M. BIANCA), Giuffrè, Milano, 2014.

ABRAHAM, G. e PASINI, W.: “L’ambiguità del dono”, in *L’inseminazione della discordia (studio multidisciplinare sulle problematiche legate all’inseminazione artificiale)*, Collana *Psicosessuologia studi e ricerche*, Milano, Franco Angeli, 1987.

BALDINI, G.: “Considerazioni su paternità biologica e sociale nell’ambito della procreazione artificiale eterologa”, in *Rass. dir. civ.*, 1996.

BARCHI, M.: “Diritto alla fecondità e tutela del nascituro”, in *Procreazione artificiale e interventi nella genetica umana*, Atti del Convegno tenuti a Verona, 2, 3, 4 e 25 ottobre 1986, Cedam, Padova, 1987.

BESSONE, M., ROPPO, E.: *Il diritto di famiglia*, Utet, Torino, 1977.

BESSONE, M., ALPA, G., D’ANGELO, A., FERRANDO, G., SPALLAROSSA, M. R.: *La famiglia nel nuovo diritto*, Zanichelli, Bologna, 1995.

BIANCA, C. M.: *Diritto civile, 2.1, La famiglia*, Giuffrè, Milano, 2014.

BIANCA, M.: “L’unicità dello stato di figlio”, in *La Riforma della filiazione* (a cura di C. M. BIANCA), CEDAM, Padova, 2015.

BIANCA, M.: “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”, in *NLCC*, 2013.

BISCONTINI, G.: “Prove ematologiche e filiazione”, in *Rass. dir. civ.*, 1993.

BRUNET, L. (LEAD), CARRUTHERS, J., DAVAKI, K., KIN, D., MARZO, C., MCCANDLESS, J.: “Il regime di maternità surrogata negli Stati membri dell’UE”, Parlamento Europeo, Maggio, 2013.

BUCCIANTE, A.: *Filiazione* (voce), II, in *Enc. Giur.*, XIV, Roma.

BUSNELLI, F. D. e BRECCIA, U.: “Tutela della salute e diritto privato”, in *Diritto e problemi contemporanei*, Giuffrè, Milano, II, 1978.

BUTTURINI, D.: “La pretesa a conoscere le proprie origini come espressione del diritto al rispetto della vita privata”, in *www.forumcostituzionale.it*, 24 ottobre 2012.

CAPURSO, M. C.: “Figli concepiti da donna coniugata in conseguenza di separazione di fatto, contestazione della filiazione legittima, “favor veritatis”, in *Giur. it.*, 1984, I, 2.

CATERINI, E.: “Filiazione naturale e adozione nello “Statuto dei diritti del



minore”, in *Giur. cost.*, 1991.

CENCI, P.: “*Sul diritto dell’adottato di conoscere l’identità dei propri genitori naturali*”, *Il dir. fam e pers.*, 1996.

CERASE, M.: “Il parto in anonimato al vaglio della Corte europea dei diritti: una condanna davvero convincente?”, in *www.rivistaaic.it*, 4/2012.

CHIAPPETTA, G.: “I nuovi orizzonti del diritto dello stato unico di figlio”, in *Lo stato unico di figlio* (a cura di G. CHIAPPETTA), ESI, Milano, 2014.

CHIAPPETTA, G.: “I rapporti familiari nel dibattito costituzionale e nel pensiero di Fausto Gullo”, in *Fausto Gullo fra costituente e governo* (a cura di C. AMIRANTE e V. ATRIPALDI), ESI, Napoli, 1997.

CHIAPPETTA, G.: “La nuova disciplina delle azioni di stato”, in *La Riforma della filiazione* (a cura di C. M. BIANCA), Cedam, Padova, 2015.

CHIAPPETTA, G.: “Status personae e familiae nella giurisprudenza delle corti sovranazionali”, in *Famiglie e minori*, ESI, Napoli, 2011.

CIRAOLO, C.: “Contestazione e reclamo dello stato di figlio”, in *Filiazione. Commento al decreto attuativo* (a cura di M. BIANCA), Giuffrè, Milano, 2014.

COMPORTI, M.: “Filiazione e prove biologiche”, in *Quad.*, 1985.

COMPORTI, M. e MARTINI, P.: “Paternità e prova biologica. Le prove del sangue e quelle genetiche dopo la riforma della filiazione legittima e naturale”, in *Riv. dir. civ.*, 1978, II.

D’ADDINO SERRAVALLE, P.: “L’individuazione del padre e della madre in riferimento all’inseminazione artificiale eterologa”, in *Rass. Dir. Civ.*, 1987.

GRANET, F. : “La maternité de substitution et l’état civil de l’enfant dans des états membres de la ciec ”, CIEC (Commission internazionale de l’etat civil), 2014.

LENTI, L.: *La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità*, Padova, Cedam, 1993.

LENTI, L.: *La sedicente riforma della filiazione*, in NGCC, 2013.

LUZZATI, M.: *La famiglia, la legge e il giudice (il nuovo diritto di famiglia)*, Milano, Pirola, 1978.

MAJELLO, U.: *Della filiazione illegittima e della legittimazione*, in *Commentario del*

*Codice Civile* (diretto da SCIALOJA e BRANCA), Zanichelli, Bologna-Roma, 1969.

MARINARO, G.: *I figli privi di status*, Napoli-Camerino, ESI, 1991.

PANE, R.: “Favor veritas e azione di disconoscimento di paternità”, in *Rapporti personali della famiglia* (a cura di P. PERLINGIERI), ESI, Napoli, 1982.

PANE, R.: “Favor veritatis e diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini nella recente riforma delle adozioni”, in *Studi in memoria di V. Cantelmo* (a cura di R. FAVALE e B. MARUCCI), ESI, Napoli, 2003, vol. 2.

PATTI, S.: “Sulla configurabilità di un diritto della persona di conoscere le proprie origini biologiche”, in *Il dir. fam. e pers.*, 1987.

PERLINGIERI, P.: “Riflessione sull’inseminazione artificiale e sulla manipolazione genetica”, in *Iustitia*, 1988.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, ESI, Napoli, 1991.

PERLINGIERI, P.: “Sulla coercibilità della perizia ematologica. In margine alla sentenza della Corte costituzionale del 24 marzo 1986, n. 54”, in *Leg. e giust.*, 1988, p. 388, ora in *La persona e i suoi diritti*, 2005.

PERLINGIERI, P.: *Diritto alla famiglia e minori senza famiglia*, in *La persona e i suoi diritti*, ESI, Napoli, 2005.

PERLINGIERI, P.: “Famiglia e diritti fondamentali della persona”, in *La persona e i suoi diritti*, ESI, Napoli, 2005.

PERLINGIERI, P.: *Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee*, ESI, Napoli, 2008.

PERLINGIERI, P.: *Interpretazione e legalità costituzionale*, ESI, Napoli, 2012.

PERLINGIERI, P.- CHIAPPETTA, G.: “Rapporti familiari e parentali”, in *Manuale di diritto civile* (a cura di P. PERLINGIERI), ESI, Napoli.

RENDA, A.: “L’accertamento della maternità: anonimato materno e responsabilità per la procreazione”, in *Famiglia e diritto*, 2004.

ROSETTI, R.: “Azione di disconoscimento della paternità”, in *Modifiche al codice civile*, ESI, Napoli, 2014.

ROSETTI, R.: “Azione di Reclamo dello stato di figlio”, in *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, ESI, Napoli, 2014.

RUSCELLO, F.: “La nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita”, in *Famiglia e diritto*, 2004.

SAULLE, M. R.: “Diritto al nome e all’identità”, in *La convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano* (a cura di M. R. SAULLE), ESI, Napoli, 1994.

SGRECCIA, E. e DI PIETRO, M. L.: “La Procreazione artificiale tra etica e legislazione”, in *Il dir. fam. e pers.*, 1986.

THERY, I. e LEROYER, A. M. : “Filiation, origines, parentalité: le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle”, I, Ministère des affaires sociales et de la santé, Ministère de la famille, Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité, France, 2014.

TRABUCCHI, A.: “Procreazione artificiale e genetica umana nella prospettiva del giurista”, in *Riv. dir. civ.*, 1986.

VEGETTI FINZI, S.: “Oscurità dell’origine e bioetica della verità”, in RODOTÀ, S. (a cura di): *Questioni di bioetica*, Roma-Bari, Laterza, 1993.

VIRGADAMO, P.: “Falso e consapevole “riconoscimento” del figlio naturale o vero atto (illecito) comportante l’assunzione della responsabilità genitoriale? Per un’interpretazione non formalistica dell’atto privato”, in *Rass. dir. civ.*, 2013.

ZATTI, P.: “Inseminazione omologa ed eterologa, fecondazione e trattamento di gameti ed embrioni”, in *Procreazione artificiale e interventi nella genetica umana*, Atti del Convegno tenuti a Verona, 2, 3, 4 e 25 ottobre 1986, Cedam, Padova, 1987.